

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 dicembre 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDA

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003, n. 10.

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, n. 11.

Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia» Pag. 3

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2003, n. 5.

Assesamento e variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2003 Pag. 4

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
31 luglio 2003, n. 17-138/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. recante: «Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10». Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 agosto 2003, n. 18-139/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 concernente «Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento» Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 agosto 2003, n. 19-140/Leg.

Regolamento concernente la raccolta della Cicerbita alpina, il divieto di asportazione di bonsai naturali e la rideterminazione dell'elenco delle specie protette in attuazione dell'art. 3, secondo comma, della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora alpina) Pag. 7

REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 marzo 2003, n. 069/Pres.

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per facilitare l'accesso al commercio elettronico. Approvazione. Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 marzo 2003, n. 070/Pres.

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico. Approvazione. Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 marzo 2003, n. 075/Pres.

Approvazione modifiche al regolamento recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle province, ai sensi dell'art. 4, commi 17-bis, 17-ter e 17-quater della legge regionale n. 3/2002 Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 marzo 2003, n. 076/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione del programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto». Approvazione Pag. 13

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2003, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), e successive modifiche. Disposizioni transitorie Pag. 17

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2003, n. 11.

Promozione e valorizzazione dei bacini lacuali Pag. 22

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2003, n. 12.

Istituzione del consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) Pag. 23

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2003, n. 10.

Variatione dei confini territoriali tra il comune di Albanella (Salerno) e il comune di Altavilla Silentina (Salerno) Pag. 24

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2003, n. 11.

Disposizioni a favore del comune di Pietrelcina Pag. 25

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2003, n. 12.

Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza Pag. 25

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003, n. 10.

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 165 del 18 luglio 2003)**(Omissis).*

03R0678

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, n. 11.

Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia».*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'8 agosto 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 7 è aggiunto il seguente periodo: «L'intesa si intende acquisita decorse ventiquattro ore dalla proposta regionale, senza che pervenga formale e motivato diniego da parte del rettore.»;

b) al comma 3-bis, primo periodo, dell'art. 7 le parole «a seguito della formalizzazione della valutazione al termine del secondo anno dell'incarico» sono soppresse;

c) dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis (Sanzioni amministrative). — 1. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di altre normative regionali o nazionali, ogni struttura sanitaria di diritto pubblico o privato soggetta ad autorizzazione o accreditamento che operi in violazione delle vigenti norme relative ai requisiti in materia di autorizzazione e accreditamento, soggiace alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da € 15.000 a € 150.000 per l'esercizio di un'attività sanitaria in struttura carente della prescritta autorizzazione;

b) da € 15.000 a € 150.000 per l'erogazione di specifiche prestazioni sanitarie per le quali la struttura non ha ottenuto la prescritta autorizzazione;

c) da € 12.000 a € 120.000, per le strutture di ricovero e cura o di day hospital, per l'assenza o il mancato mantenimento di uno o più requisiti minimi autorizzativi o di accreditamento previsti dalla normativa vigente;

d) da € 12.000 a € 120.000, per le strutture di ricovero e cura o di day hospital, per codifiche che non rappresentino in modo corretto le prestazioni erogate;

e) da € 3.000 a € 30.000, per le strutture esclusivamente ambulatoriali, per l'assenza o il mancato mantenimento di uno o più requisiti minimi autorizzativi o di accreditamento previsti dalla normativa vigente;

g) da € 3.000 a € 30.000, per le strutture esclusivamente ambulatoriali, per codifiche non rappresentanti in modo corretto le prestazioni erogate;

g) da € 500 a € 5.000 per il mancato invio alla Regione o alla competente ASL delle comunicazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente.

2. I requisiti che consistono nell'esistenza di documenti, procedure, regolamenti interni o linee guida, si considerano esistenti solamente quando suddetta documentazione risulti conforme alla normativa vigente e la struttura abbia dato esecuzione alle disposizioni prescritte dalla documentazione stessa.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 spetta agli enti competenti ad effettuare le relative verifiche ispettive e, nei casi di cui al comma 1, lettera g), ai destinatari delle comunicazioni e dei flussi informativi. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dai soggetti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

4. L'accertamento dell'assenza o del mancato mantenimento dei requisiti autorizzativi o di accreditamento comporta, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine ai requisiti medesimi o al debito informativo di cui al comma 1, lettera g), la sospensione dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO per un periodo di un minimo di 7 ad un massimo di sessanta giorni.

5. Con riferimento alle strutture che erogano prestazioni di diverse branche o il cui assetto è composto da più unità operative, la sospensione potrà riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o più branche specialistiche, una o più unità operative.

6. L'accertamento di una grave carenza di requisiti autorizzativi o di accreditamento, tale da determinare un grave rischio per la salute dei cittadini, sia diretto e immediato sia indiretto e potenziale, comporta la diffida ad ottemperare ai requisiti medesimi con contestuale ed immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO per un periodo di un minimo di 3 ad un massimo di 60 giorni.

7. Le violazioni delle norme relative ai requisiti in materia di autorizzazione o di accreditamento di cui al comma 1, lettere a) e b), contestate alla medesima struttura per la terza volta nel corso dell'anno solare, determinano l'applicazione della procedura di diffida con contestuale ed immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO, di cui al comma 6.

8. La mancata ottemperanza ai requisiti autorizzativi o di accREDITAMENTO, in seguito alla sospensione di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO.

9. Gli atti di diffida, sospensione, sospensione con contestuale diffida e di revoca sono emanati dall'ente che ha concesso la relativa autorizzazione o accREDITAMENTO.».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1

1. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia» sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 3 le parole «entro il 30 settembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2003»;

b) al comma 1 dell'art. 4 le parole «alla scadenza del 30 settembre 2003» e «entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «alla scadenza del 31 ottobre 2003» e «entro il 31 gennaio 2004»;

c) al comma 4 dell'art. 6 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le procedure di estinzione devono comunque concludersi entro il 31 gennaio 2004»;

d) al comma 10 dell'art. 18 il primo periodo è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione della presente legge la nomina degli organi delle ASP deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di trasformazione dell'ente.»;

e) al comma 12 dell'art. 18 le parole «e comunque non oltre il 30 settembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 ottobre 2003».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia

Milano, 4 agosto 2003

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII 11/863 del 30 luglio 2003.

03R0742

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2003, n. 5.

Assesamento e variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2003.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 12 agosto 2003)

(Omissis).

03Z0759

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
31 luglio 2003, n. 17-138/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. recante: «Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 9 settembre 2003)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare della provincia;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10), come modificato dal decreto del presidente della giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg., e in particolare il capo III concernente «Impianti fissi di radiodiffusione sonora e televisiva»;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 3 aprile 2003, n. 6-127/Leg.;

Visto l'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come modificato e integrato dall'art. 20 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1750 di data 18 luglio 2003, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento concernente: «Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. recante «Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10»»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 8-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.

1. L'art. 8-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., è sostituito dal seguente:

«Art. 8-bis (*Risanamento e delocalizzazione degli impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva*). — 1. Ferma restando la disciplina stabilita dalla legge provinciale n. 9 del 1997, i limiti di esposizione e le misure di cautela di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 381 del 1998, nonché gli obiettivi di qualità afferenti il volume di rispetto di cui all'art. 2 del presente regolamento si applicano anche gli impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva - operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz - nei tempi e nei modi stabiliti dal presente articolo e dall'art. 8-ter.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono considerati esistenti gli impianti installati o in esercizio alla data del 2 agosto 2000.

3. Gli impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva che non rispettano i limiti di esposizione, le misure di cautela e gli obiettivi di qualità richiamati dal comma 1 sono ricondotti a conformità ovvero delocalizzati a cura dei soggetti gestori degli impianti stessi.

4. Per le finalità del comma 3, la giunta provinciale approva - entro il 30 settembre 2004 - un apposito piano di risanamento che determina i criteri, le modalità, le misure e gli obblighi di risanamento o di delocalizzazione degli impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva, ivi compresi gli impianti di cui all'art. 8-ter, stabilendo i tempi per la sua attuazione.

5. Il piano di risanamento previsto dal comma 4 è approvato in coerenza con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva - previa acquisizione del parere del comitato richiamato dall'art. 4, comma 4, e tiene conto dello stato di attuazione delle disposizioni urbanistiche contenute nell'art. 2 della legge provinciale n. 9 del 1997. Lo schema di piano, prima della sua approvazione definitiva, è depositato presso la segreteria del comitato di cui all'art. 4, comma 4, per la consultazione da parte dei soggetti gestori interessati. Di tale deposito è dato avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione e gli interessati possono presentare osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione medesima.

6. La realizzazione degli interventi di risanamento o di delocalizzazione è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti di cui all'art. 2 della legge provinciale n. 9 del 1997, ove ne ricorrano i presupposti. Il parere del comitato di cui al comma 5 del presente articolo, unitamente alla deliberazione della giunta provinciale di cui al comma 4 del medesimo articolo, tiene luogo della determinazione prevista dall'art. 2, commi 6, 6-bis e 7, della legge provinciale n. 9 del 1997. Avverso la determinazione del comitato non è ammesso ricorso alla giunta provinciale.

7. Il piano di risanamento di cui al comma 4 può disporre il trasferimento degli impianti da esso considerati nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione, anche nelle more di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 1997.

8. Si applicano inoltre le disposizioni stabilite dall'art. 5, commi 7 e 8, e - in correlazione con le cadenze temporali previste dal piano di risanamento di cui al comma 4 del presente articolo - quelle stabilite dall'art. 8, comma 3.

9. Per la predisposizione del piano indicato al comma 4, la giunta provinciale può avvalersi della collaborazione tecnica di esperti esterni alla Provincia.».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 8-ter del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.

1. All'art. 8-ter del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il parere reso dal comitato ai sensi dell'art. 8-bis, comma 5 - unitamente alla deliberazione della giunta provinciale, di cui all'art. 8-bis, comma 4 - tiene luogo alla determinazione prevista dall'art. 4, commi 3 e 4, per l'installazione o la modificazione dei singoli impianti.»;

b) al comma 6, le parole: «della predisposizione integrata dei rispettivi programmi di risanamento o di delocalizzazione, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni che saranno emanate dal comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi di cui alla legge provinciale 11 novembre 1993, n. 35» sono sostituite dalle seguenti parole: «della predisposizione del piano di risanamento previsto dall'art. 8-bis, comma 4.»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. In caso di violazione degli obblighi prescritti dal comma 6, si provvede ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, anche su segnalazione dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente».

Art. 3.

Modificazione all'art. 15-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.

1. All'art. 15-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., è aggiunto - alla fine del comma 4 - il seguente periodo: «In ogni caso le predette sanzioni si applicano, relativamente agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva esistenti, ivi compresi gli impianti di cui all'art. 8-ter, con riferimento alle scadenze stabilite dal piano di cui all'art. 8-bis, comma 4.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2003, registro n. 1, foglio n. 11

03R0761

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 concernente «Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 settembre 2003)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 1879 di data 1° agosto 2003, con la quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 «Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento».

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento contiene le norme di esecuzione e di attuazione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento), di seguito indicata come «legge».

Capo I

COORDINAMENTO PROVINCIALE PER IL TURISMO

Art. 2.

Composizione del coordinamento provinciale per il turismo

1. Il coordinamento provinciale per il turismo è composto da:

a) l'assessore provinciale competente in materia di turismo, che lo presiede;

b) dieci membri designati dalla camera di commercio industria artigianato ed agricoltura, di cui otto in rappresentanza, rispettivamente, del settore del commercio, del settore ricettivo extra-alberghiero, del settore dei pubblici esercizi, dei gestori degli impianti di risalita, del settore agricolo, delle professioni turistiche, delle agenzie di viaggio e dei gestori delle strutture ricettive all'aperto, designati d'intesa con l'associazione maggiormente rappresentativa di ciascun settore, e due in rappresentanza del settore ricettivo alberghiero designati d'intesa con le due associazioni maggiormente rappresentative di tale settore;

c) tre membri designati dal consorzio dei comuni trentini;

d) tre membri designati dalle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale;

e) un membro designato dalla federazione dei consorzi delle associazioni pro loco;

f) un membro designato di concerto dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative, operanti in provincia di Trento, come individuate dalla normativa provinciale vigente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi;

g) un membro designato d'intesa tra le aziende di promozione turistica di ambito di cui al titolo III della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della provincia autonoma di Trento) che non siano già state commissariate al momento della nomina del coordinamento e i soggetti di cui all'art. 9 della legge già riconosciuti a tale momento, ovvero designato d'intesa tra i soli soggetti di cui all'art. 9 della legge già riconosciuti qualora la nomina del coordinamento avvenga successivamente al 31 dicembre 2003;

h) un membro designato dall'assessore provinciale competente in materia di cultura, in rappresentanza di tale settore.

Art. 3.

Funzioni del coordinamento provinciale per il turismo

1. Al coordinamento provinciale per il turismo spetta:

a) formulare, limitatamente agli aspetti che interessano il settore del turismo, proposte e pareri sullo schema di programma di sviluppo provinciale, sul progetto di piano urbanistico provinciale, sugli atti di programmazione approvati dalla giunta provinciale in

materia di mobilità, sulla proposta di linee guida per la politica turistica provinciale di cui all'art. 2 della legge e sui progetti di ambito di cui all'art. 3 della medesima legge;

b) formulare, su propria iniziativa, osservazioni relative ad altri documenti di programmazione e provvedimenti di regolazione di attività e di definizione di criteri di incentivazione in materie attinenti il turismo.

Art. 4.

Nomina e funzionamento del coordinamento provinciale per il turismo

1. Il coordinamento provinciale per il turismo è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura.

2. Il coordinamento è convocato dal presidente almeno due volte l'anno e comunque ove lo richieda motivatamente almeno un terzo dei componenti.

3. Il coordinamento, entro tre mesi dalla prima seduta, approva un regolamento per il suo funzionamento con la maggioranza di due terzi dei componenti.

4. Il componente che non sia in grado di intervenire alla seduta può farsi sostituire da un proprio delegato, dandone comunicazione scritta al presidente prima dell'inizio della seduta.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

6. Gli atti del coordinamento sono approvati a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Le osservazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), sono formulate su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

8. Il coordinamento può articolarsi in sottogruppi per lo studio, l'esame o l'istruttoria di determinate materie o singole proposte o pareri. In tal caso, il sottogruppo nomina un coordinatore che, al termine dei lavori del sottogruppo, relaziona al coordinamento sull'attività svolta e sul risultato conseguito.

9. Il coordinamento, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, funzionari provinciali, esperti o rappresentanti di enti ed associazioni interessati alle materie trattate.

10. Le funzioni di segretario del coordinamento sono esercitate da un funzionario provinciale.

11. Ai componenti del coordinamento spettano i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

Capo II

MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA D'AMBITO

Art. 5.

Individuazione del contratto collettivo applicabile al personale dipendente dei soggetti di cui all'art. 9 della legge

1. Contestualmente alla domanda di riconoscimento prevista dall'art. 9, comma 4, della legge i soggetti di cui al medesimo articolo, di seguito denominati «soggetti», dichiarano alla provincia il contratto collettivo di lavoro da applicare al personale dipendente.

2. Ai fini dell'individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile per l'intero territorio provinciale al personale dipendente dei soggetti la provincia promuove l'istituzione di un tavolo di coordinamento tra le organizzazioni sindacali del personale, il consorzio dei comuni trentini e le categorie rappresentative dell'offerta turistica trentina.

Art. 6.

Individuazione del personale da trasferire ai soggetti

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento i soggetti individuano il personale assegnato all'azienda di promozione turistica di cui alla legge provinciale n. 21 del 1986 ai fini del trasferimento.

Art. 7.

Impiego del personale non individuato ai fini del trasferimento ai soggetti

1. Il personale, non individuato per il trasferimento ai soggetti ai sensi dell'art. 6, è impiegato, in attesa del trasferimento agli enti del comparto autonomie locali o alla provincia secondo quanto dispone l'art. 11, comma 4, della legge, presso l'azienda di promozione turistica di appartenenza.

Art. 8.

Ricollocazione del personale

1. Al fine di agevolare la ricollocazione del personale non trasferito ai soggetti o che abbia esercitato la riserva prevista dall'art. 11, comma 3, della legge o che sia stato dichiarato eccedente ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, rispettivamente l'azienda di promozione turistica e il soggetto cui appartengono i dipendenti provvedono a segnalare i relativi nominativi, qualifiche e *curricola* agli enti del comparto autonomie locali operanti nel relativo ambito territoriale, ivi compresa la provincia, che possono chiederne il relativo trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'interessato, tenuto conto della prossimità dell'ente richiedente al luogo di residenza del dipendente.

2. La ricollocazione del personale di cui al comma 1 avviene previo confronto tra la provincia, le organizzazioni sindacali, gli enti del comparto autonomie locali e il consorzio dei comuni trentini.

3. Il personale non ricollocato ai sensi del comma 1, rispettivamente al termine della liquidazione dell'azienda di promozione turistica di appartenenza, alla scadenza del termine semestrale previsto dall'art. 11, comma 3, della legge e all'avvenuto decorso di tre mesi dalla dichiarazione di eccedenza, è trasferito alla provincia ed è assegnato, ove consentito dalle esigenze organizzative, alle strutture provinciali dislocate sul territorio più prossime al luogo di residenza del dipendente. Tale criterio di preferenza non opera per il dipendente che abbia rifiutato analoga idonea collocazione ai sensi del comma 1.

Art. 9.

Personale a tempo determinato

1. Il personale a tempo determinato, non trasferito ai soggetti, è impiegato, per la residua durata iniziale del contratto, presso l'azienda di promozione turistica di appartenenza e, successivamente alla relativa liquidazione e negli stessi limiti, presso la provincia anche in deroga al vincoli vigenti in materia.

2. È in ogni caso trasferito ai soggetti il personale a tempo determinato assunto in sostituzione di dipendenti individuati per il trasferimento al soggetto.

Art. 10.

Messa a disposizione di personale provinciale

1. La messa a disposizione di personale provinciale in favore dei soggetti, prevista dall'art. 11, comma 10, della legge, è consentita, su richiesta del soggetto interessato e previo consenso del dipendente individuato, previa verifica delle reali esigenze organizzative del soggetto stesso e per la copertura di posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dall'interessato.

2. È esclusa la messa a disposizione di personale provinciale che, già trasferito al medesimo soggetto, abbia esercitato la riserva di cui all'art. 11, comma 3, della legge.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni in materia di comando di personale della provincia presso altri enti.

Capo III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 11.

Commercializzazione di servizi e prodotti turistici trentini

1. Per lo svolgimento diretto dell'attività di intermediazione e di prenotazione di servizi e di pacchetti turistici di cui all'art. 9, comma 1, lettera *d*), della legge, i soggetti presentano al servizio provinciale competente in materia di turismo apposita domanda secondo quanto disposto dall'art. 14 della medesima legge. L'efficacia del riconoscimento è subordinata al rilascio dell'autorizzazione alla vendita e all'intermediazione di pacchetti turistici.

2. Per lo svolgimento in via indiretta dell'attività di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge, i soggetti si avvalgono dei titolari dell'autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggio e turismo ai sensi della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), ovvero delle associazioni pro loco e dei loro consorzi autorizzati in base all'art. 14 della legge, purché aventi sede in provincia di Trento. L'efficacia del riconoscimento è subordinata alla trasmissione al servizio provinciale competente in materia di turismo di copia dell'atto o degli atti idonei all'affidamento dell'attività.

3. Ogni variazione delle modalità di esercizio dell'attività di intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici è segnalata entro trenta giorni al Servizio provinciale competente in materia di turismo.

4. In ogni caso, l'esercizio dell'attività di intermediazione e prenotazione è svolta garantendo quanto previsto dall'art. 9, comma 7, della legge.

5. Qualora l'autorizzazione alla vendita e all'intermediazione di pacchetti turistici rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge ovvero l'autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggio e turismo ai sensi della legge provinciale 9 del 1988 siano sospese o revocate, in capo ai soggetti è sospeso il riconoscimento fino al ripristino dei presupposti per lo svolgimento, in via diretta o indiretta, dell'attività prevista dall'art. 9, comma 1, lettera *d*), della legge.

Art. 12.

Adesione dei comuni ai soggetti

1. Ai fini della valutazione del requisito previsto dall'art. 9, comma 4, lettera *b*), della legge, costituiscono parametri per l'individuazione dei comuni, ricadenti nell'ambito, maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica locale:

a) la dotazione ricettiva, esistente nel comune, relativa alle strutture previste dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica), dalla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali) e dalla legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori);

b) la superficie territoriale del comune.

2. Il requisito di cui all'art. 9, comma 4, lettera *b*), della legge è da ritenersi sussistente solo quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) sono soci del soggetto tutti i comuni aventi una dotazione ricettiva superiore al dieci per cento di quella complessiva dell'ambito;

b) la superficie territoriale rappresentata dai comuni aderenti al soggetto stesso supera il sessanta per cento della superficie territoriale complessiva dell'ambito.

Art. 13.

Utilizzo della denominazione «Azienda per il turismo» e del contrassegno di riconoscimento

1. La denominazione utilizzata dai soggetti nell'insegna e in tutte le forme di comunicazione deve comprendere la dizione «Azienda per il turismo» ed è comunicata alla provincia contestualmente alla domanda di riconoscimento.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. In prima applicazione, i pareri, le proposte e le osservazioni previsti dall'art. 3, comma 1, sono formulati dal coordinamento provinciale per il turismo con riferimento agli atti non ancora adottati dalla giunta provinciale alla data di nomina del coordinamento medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 6 agosto 2003

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2003
registro n. 4, foglio n. 7.*

03R0794

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 agosto 2003, n. 19-140/Leg.

Regolamento concernente la raccolta della Cicerbita alpina, il divieto di asportazione di bonsai naturali e la rideterminazione dell'elenco delle specie protette in attuazione dell'art. 3, secondo comma, della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora alpina).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 settembre 2003)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 1879 di data 1° agosto 2003, con la quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 «Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento».

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto all'art. 3, secondo comma, della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora alpina), pone le limitazioni per la raccolta della Cicerbita alpina L. Wallr. (radicchio d'orso e ridetermina l'elenco delle specie del patrimonio floristico naturale per le quali vige il divieto di raccolta e di detenzione stabilito dall'art. 3, primo comma, della medesima legge provinciale n. 17 del 1973.

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre il divieto di asportazione di bonsai naturali.

Art. 2.

1. La raccolta della specie denominata Cicerbita alpina, L. Wallr. (radicchio d'orso) è consentita dalle ore 8 alle ore 19 di ogni giorno e per un quantitativo massimo giornaliero di due chilogrammi allo stato fresco per persona di età superiore ai dieci anni.

2. È vietata l'asportazione di bonsai naturali.

3. Ai fini del presente regolamento sono definiti «bonsai naturali» gli esemplari di specie arboree spontanee che, crescendo in condizioni particolarmente avverse, presentano uno o più delle seguenti caratteristiche:

- a) accrescimenti annuali fortemente limitati e riduzione delle dimensioni di tutti gli organi;
- b) parti legnose contorte e in parte disseccate;
- c) scarsa dominanza apicale e portamenti particolari.

Art. 3.

1. L'elenco delle specie contenuto nell'art. 3, primo comma, della legge provinciale n. 17 del 1973, per le quali vige il divieto di raccolta o di detenzione è sostituito dal seguente:

- a) *Anacamptis pyramidalis* (L.) L.C.M. Richard - (Orchide);
- b) *Callianthemum kernerianum* Freyn ex A. Kerner - (Ranuncolo di Kerner);
- c) *Campanula morettiana* Rechb. - (Campanula di Moretti);
- d) *Campanula raineri* Perp. - (Campanula dell'arciduca);
- e) *Cypripedium calceolus* L. - (Pianella della Madonna);
- f) *Dactylorhiza* spp. (esclusa *Dactylorhiza fuchsii* Druce Soò) - (Orchidi);
- g) *Daphne alpina* L. - (Dafne alpina);
- h) *Daphne cneorum* L. - (Dafne odorosa);
- i) *Daphne laureola* L. - (Laureola);
- j) *Daphne mezereum* L. - (Fior di stecco);
- k) *Daphne petraea* F. E. Leyb. - (Dafne minore);
- l) *Daphne reichsteinii* Landolt & E.J.P. Hauser - (Dafne di Reichstein);
- m) *Daphne striata* Tratt. - (Dafne rosea);
- n) *Dracocephalum austriacum* L. - (Melissa austriaca);
- o) *Drosera* spp. - (Drosera);
- p) *Epipactis palustris* (L.) Crantz - (Elleborine palustre);
- q) *Erysimum aurantiacum* Leyb. - (Violaciocca dorata);
- r) *Erytronium dens-canis* L. - (Dente di Cane);
- s) *Euphorbia variabilis* Cesati - (Euforbia insubrica);
- t) *Fritillaria tenella* Bieb. (Meleagride minore);
- u) *Fritillaria tubiformis* Gren. & Godr. - (Meleagride alpino);
- v) *Gladiolus palustris* Gaudin - (Gladiolo reticolato);
- w) *Himantoglossum adriaticum* H. Baumann - (Barbone);
- x) *Ilex aquifolium* L. - (Agrifoglio);
- y) *Leontopodium alpinum* Cass. - (Stella alpina);
- z) *Lilium bulbiferum* L. - (Giglio rosso, Giglio di S. Giovanni);
- aa) *Lilium martagon* L. - (Giglio martagone);
- bb) *Limodorum abortivum* (L.) Schwartz - (Fior di Legna);
- cc) *Liparis loeselii* (L.) Rich. - (Liparide);
- dd) *Nigritella buschmanniae* Teppner & Ster - (Nigritella);
- ee) *Nigritella* spp. - (Nigritelle);
- ff) *Nuphar luteum* (L.) Sibth. & Sm. - (Ninfea gialla);
- gg) *Nymphaea alba* L. - (Ninfea comune);
- hh) *Ophrys* spp. - (Ofridi);
- ii) *Orchis* spp. - (Orchidi);
- jj) *Physoplexis comosa* Schur - (Raponzolo chiomoso);
- kk) *Primula auricula* L. - (Primula orecchia d'orso);
- ll) *Primula daonensis* (Leyb.) Leyb. - (Primula di Val Daone);
- mm) *Primula glaucescens* Moretti - (Primula glaucescente);
- nn) *Primula recubariensis* Prosser & Scortegnagna - (Primula di Recoaro);
- oo) *Primula spectabilis* Tratt. - (Primula meravigliosa);
- pp) *Primula tyrolensis* Schott. - (Primula tirolese);
- qq) *Ruscus aculeatus* L. - (Pungitopo);
- rr) *Saxifraga arachnoidea* Sternb. - (Sassifraga ragnatelosa);
- ss) *Saxifraga depressa* Sternb. - (Sassifraga della Vai di Fassa);
- tt) *Saxifraga facchini* Koch - (Sassifraga di Facchini);

uu) *Saxifraga tombeanensis* Boiss. Ex Engler - (Sassifraga del Monte Tombea);

vv) *Saxifraga vandellii* Sternb. - (Sassifraga di Vandelli);

ww) *Sempervivum dolomiticum* Facchinid - (Semprevivo delle Dolomiti);

xx) *Serapias vomeracea* (Burm.) Briq. - (Serapide maggiore);

yy) *Silene elisabethae* Jan - (Silene d'Elisabetta);

zz) *Spiranthes aestivalis* (Poiret) L.C.M. Rich. - (Viticcini estivi);

aaa) *Spiranthes spiralis* (L.) Chevallier - (Viticcini autunnali);

bbb) *Taxus baccata* L. (arbustivo) (Tasso comune);

ccc) *Telekia speciosissima* (L.) Less. - (Erba regina);

ddd) *Typha* spp. - (Lische).

Art. 4.

1. La provincia assume le iniziative e le misure rivolte a divulgare e a promuovere la conoscenza delle specie e del relativo regime di protezione previsto dal presente regolamento.

Art. 5.

1. Per la violazione delle disposizioni relative alla raccolta della Cicerbita alpina ai sensi dell'art. 1, comma 1, del divieto di raccolta e di detenzione delle specie elencate dall'art. 2 e del divieto di asportazione di bonsai naturali di cui all'art. 2, comma 2 trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge provinciale n. 17 del 1973.

Art. 6.

1. L'art. 3 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004; fino alla predetta data resta fermo l'elenco contenuto nell'art. 3, primo comma della legge provinciale n. 17 del 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 7 agosto 2003

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2003
registro n. 1, foglio n. 8

DELLAI

03R0795

REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 marzo 2003, n. 069/Pres.

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per facilitare l'accesso al commercio elettronico. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 16 aprile 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visto in particolare l'art. 57 della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile, per facilitarne l'accesso al commercio elettronico;

Visto inoltre l'art. 75 della stessa legge regionale, ai sensi del quale con regolamento d'esecuzione sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi, tra l'altro, agli incentivi previsti dall'art. 57;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 327 del 12 febbraio 2003, come rettificata con successiva deliberazione n. 475 del 27 febbraio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 8 marzo 2003

TONDO

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le misure di aiuto e i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico, ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali o promozionali di propri prodotti o servizi per via elettronica e, per sito orientato al commercio elettronico, si intende quella attraverso il quale si svolgono tali attività.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002 (AIA) nonché i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa costituiti fra imprese artigiane, iscritti nella separata sezione dell'albo stesso, purché non operanti nei settori di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 4.

Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 010 del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordato ad ogni singola impresa non può superare i € 100.000,00 in tre anni.

3. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento CE n. 69/2001, sono escluse dai benefici previsti dal presente regolamento le imprese artigiane che operano nel settore dei trasporti e delle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE.

Art. 5.

Iniziative finanziabili

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti iniziative:

- a) l'acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
- b) l'acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
- c) i corsi di formazione per la gestione di siti di commercio elettronico;
- d) la promozione del sito elettronico.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono ammesse a finanziamento anche se riferite alla ristrutturazione, al potenziamento o all'ampliamento del sito orientato al commercio elettronico già esistente, a condizione che per tale sito - o per altro sito intestato all'impresa richiedente il contributo - la stessa non abbia già beneficiato del contributo stesso e purché le modifiche per cui si chiede il finanziamento siano dettagliatamente descritte e documentate nella domanda e verificabili a consuntivo.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese per le iniziative indicate all'art. 5 ed in particolare:

- a) l'acquisto di hardware è software direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico nonché la spesa relativa all'acquisto del nome di dominio;
- b) l'acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico, comprese quelle rivolte alla creazione di siti orientati allo stesso;
- c) i corsi di formazione dell'imprenditore, dei propri soci, dei collaboratori e dei dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico;
- d) la promozione del sito orientato al commercio elettronico effettuata a mezzo stampa, radio, televisione, internet ovvero attraverso materiale illustrativo;
- e) l'acquisizione di certificazioni di qualità relative al commercio elettronico.

2. Sono ammissibili a contributo le spese attestate da idonea documentazione avente data successiva a quella di presentazione della domanda all'amministrazione regionale.

3. Non sono ammissibili a contributo:

- a) le spese relative ad attrezzature hardware e programmi software (ad esempio programmi per contabilità, paghe, magazzino) riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa o alla realizzazione dei prodotti o servizi dell'impresa stessa e non collegate direttamente alla gestione e/o alla creazione del sito orientato al commercio elettronico;
- b) le spese per canoni di hosting o housing;
- c) le spese relative a siti che, anche se gestiti dall'impresa richiedente il contributo, non sono finalizzati allo svolgimento di attività commerciali e/o promozionali dei prodotti o servizi artigianali dell'impresa stessa.

Art. 7.

Intensità ed ammontare del contributo

1. L'intensità del contributo è pari al 50% delle spese ammissibili al netto dell'I.V.A., nei limiti di cui al comma 2, fatto salvo il limite di cui all'art. 4, comma 2.

2. L'importo minimo del contributo è pari a € 1.500,00, quello massimo pari a € 15.000,00.

3. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi, a qualsiasi titolo, per le medesime finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 8.

Termini per la conclusione dell'iniziativa

1. Il beneficiario del contributo deve concludere l'iniziativa e presentare alla direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione la relativa documentazione di spesa entro quindici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del decreto di concessione del contributo stesso, salva motivata richiesta di proroga.

Art. 9.

Procedimento di concessione del contributo

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello come previsto dall'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande di contributo possono essere presentate fino al 30 settembre di ogni anno.

3. Le domande in bollo, redatte secondo lo schema di domanda approvato dal direttore regionale dell'artigianato e della cooperazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sono presentate alla direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono.

4. Le domande devono contenere una relazione illustrativa dell'attività svolta dall'impresa, una relazione illustrativa dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo, il preventivo di spesa e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «*de minimis*» percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda.

5. Le domande possono essere presentate anche tramite i centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 12/2002.

6. La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione istruttoria nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di contributo viene archiviata e ne viene data comunicazione all'interessato, salvo accoglimento della motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza del termine stesso.

7. Il contributo è concesso entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili.

8. La competente direzione regionale comunica all'impresa la concessione del contributo, richiedendo la documentazione prevista per l'erogazione indicata all'art. 11 nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali contributi a titolo di «*de minimis*» percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti la data del provvedimento di concessione del contributo.

Art. 10.

Domande inavese

1. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 11.

Erogazione del contributo

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i beneficiari devono produrre alla direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione idonea documentazione comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, corredata da una relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata contenente, tra l'altro, l'indicazione dell'indirizzo del sito orientato al commercio elettronico oggetto del contributo, ai fini della verifica della corrispondenza tra l'iniziativa realizzata ed il progetto presentato.

Art. 12.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo è tenuto a richiedere alla direzione regionale competente l'autorizzazione ad apportare variazioni o modifiche nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.

Art. 13.

Vincolo di destinazione

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto del contributo per due anni a partire dalla data di presentazione della rendicontazione delle spese.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere alla direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entro il 28 febbraio di ognuno dei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione delle spese.

Art. 14.

Ispezioni e controlli

1. La direzione competente può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 15.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 «Disciplina organica dell'artigianato» e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico» approvato con decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2001 n. 0202/Pres., è abrogato.

2. Alle domande di contributo presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la disciplina previgente, ai sensi del comma 11 dell'art. 77 della legge regionale n. 12/2002.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*.

Visto, il presidente: TONDO

03R0370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 marzo 2003, n. 070/Pres.

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 9 aprile 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visto, in particolare, l'art. 54 della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico;

Visto, inoltre, l'art. 75 della succitata legge regionale ai sensi del quale con regolamento d'esecuzione devono essere stabilite le misure d'aiuto, i criteri e le modalità d'intervento relativi, tra l'altro, agli incentivi previsti dall'art. 54;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Ritenuto, pertanto, di approvare il regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 470 del 27 febbraio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico», nel testo allegato al presente provvedimento facente parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 18 marzo 2003

TONDO

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico, ai sensi dell'art. 54 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

Art. 2

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane (AIA) di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002 ed i loro consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane ed iscritti nella separata sezione dell'AIA, operanti nei settori di cui all'art. 16 del «Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12 recante "Disciplina organica dell'artigianato"» approvato con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres.

Art. 3.

Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, per centri urbani si intendono le zone omogenee *A* e *B* degli strumenti urbanistici generali comunali.

Art. 4.

Iniziativa finanziabili e spese ammissibili

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili situati nei centri urbani, adibiti o da adibire a laboratori di artigianato artistico;

b) acquisto di arredi, attrezzature, ivi compresi automezzi e macchinari, destinati ad uso esclusivo dei laboratori di cui alla lettera *a*).

2. In relazione alle iniziative di cui al comma 1, lettera *a)*, sono ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. I lavori di cui al comma 1, lettera *a)* possono essere oggetto di contributo se l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda di contributo, è in regola con le normative vigenti in materia di urbanistica.

Art. 5.

Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi secondo la regola *de minimis*, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, Serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis*, accordato ad ogni singola impresa non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

3. Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 69/2001, sono esclusi dai benefici previsti dal presente regolamento, i soggetti di cui all'art. 2 che operano nel settore del trasporto e delle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE.

Art. 6.

Intensità ed ammontare del contributo

1. L'intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile nei limiti di cui ai commi 2 e 3.

2. L'ammontare minimo del contributo per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)* è pari a 10.000,00 euro, l'ammontare massimo è pari a 100.000,00 euro.

3. L'ammontare minimo del contributo per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)* è pari a 2.500,00 euro, l'ammontare massimo è pari a 50.000,00 euro.

4. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 7.

Procedimento per la concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello come previsto dall'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande in bollo, redatte secondo uno schema di domanda approvato con decreto del direttore regionale dell'artigianato e della cooperazione pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sono presentate alla direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono.

3. Le domande possono essere presentate tramite i centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati secondo le modalità previste dall'art. 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

4. Le domande devono contenere una relazione illustrativa dell'iniziativa, il preventivo di spesa e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di *de minimis* percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda.

5. Il contributo è concesso entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili.

6. La competente direzione regionale comunica all'impresa la concessione del contributo, richiedendo la documentazione necessaria per l'erogazione prevista dall'art. 8 nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su eventuali altri contributi *de minimis* percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti la data del provvedimento di concessione del contributo.

Art. 8.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato su presentazione delle fatture o di altra idonea documentazione comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 9.

Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

1. Gli interventi devono essere ultimati, pena la decadenza del contributo, entro diciotto mesi dalla data di concessione dello stesso.

2. Su motivata preventiva richiesta del beneficiario il termine di cui al comma 1, può essere prorogato di sei mesi.

3. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto del contributo per la durata di cinque anni e dei beni mobili per la durata di due anni dalla data di concessione dello stesso.

4. Nel caso di cessione o di trasformazione dell'azienda prima della scadenza del vincolo di destinazione, l'agevolazione può essere confermata purché l'impresa subentrata o trasformata sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente regolamento.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 3, i beni mobili oggetto del contributo divenuti obsoleti o comunque inadatti all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni nuovi di fabbrica della stessa natura, da utilizzarsi per le medesime funzioni. Tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dalla competente direzione regionale.

6. Il beneficiario invia annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di cui al comma 3.

Art. 10.

Domande inevase

1. Le domande rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 11.

Ispezioni e controlli

1. La direzione competente può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 «Disciplina organica dell'artigianato» e dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: TONDO

03R0368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 marzo 2003, n. 075/Pres.

Approvazione modifiche al regolamento recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle province, ai sensi dell'art. 4, commi 17-bis, 17-ter e 17-quater della legge regionale n. 3/2002.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2 aprile 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'art. 11, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, con riferimento ai commi dal 17 al 21, che prevedono e disciplinano il conferimento alle province, a decorrere dal 1° luglio 2002, di funzioni in materia d'incentivazione alla cooperazione sociale;

Visto il decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2002, n. 0299/Pres., con cui è stato approvato il regolamento recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle province, ai sensi della sopra citata legge regionale n. 3/2002, art. 4, commi 17-bis, 17-ter e 17-quater;

Vista la deliberazione della giunta regionale 19 novembre 2002, n. 3913, modificativa della precedente deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, con la quale è stata soppressa la direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, sono state istituite, a far data dal 1° gennaio 2003, la direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione e la direzione regionale del lavoro e delle professioni;

Rilevato che alla direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione spetta, tra l'altro, di svolgere, per mezzo del servizio per gli incentivi alla cooperazione, attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle funzioni in materia di cooperazione sociale attribuite alle autonomie locali, nonché di provvedere al relativo finanziamento;

Ritenuto di procedere alla modifica del sopra citato regolamento, sostituendo agli articoli 2 e 7 le parole «in materia di lavoro» con le parole «in materia di incentivazione alla cooperazione»;

Ritenuto, inoltre, di provvedere ad un'ulteriore modifica del predetto regolamento, mediante la sostituzione all'art. 4, comma 1, delle parole «è stabilita la sede principale» con le parole «è realizzata l'iniziativa», onde promuovere un più efficace e diretto collegamento tra l'azione amministrativa delle province e le iniziative che si realizzano sul territorio di loro competenza con le risorse finanziarie accordate dalle stesse agli enti cooperativi;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 27 febbraio 2003, n. 472;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni al «Regolamento recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle province, ai sensi dell'art. 4, commi 17-bis 17-ter e 17-quater della legge regionale n. 3/2002, approvato con decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2002, n. 0299/Pres», di cui al testo allegato, al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 marzo 2003

TONDO

Modificazioni al regolamento recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle province, ai sensi dell'art. 4, commi 17-bis, 17-ter e 17-quater della legge regionale n. 3/2002, approvato con decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2002, n. 0299/Pres.

Art. 1.

Modificazioni al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2002, n. 0299/Pres

1. Al regolamento approvato con decreto del presidente della Regione 1° ottobre 2002, n. 0299/Pres. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 1, le parole «in materia di lavoro» sono sostituite dalle parole «in materia di incentivazione alla cooperazione»;

b) all'art. 4, comma 1, le parole «è stabilita la sede principale» sono sostituite dalle parole «è realizzata l'iniziativa»;

c) all'art. 7, comma 1, le parole «in materia di lavoro» sono sostituite dalle parole «in materia di incentivazione alla cooperazione».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: TONDO

03R0362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 marzo 2003, n. 076/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione del programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 16 aprile 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto l'art. 3, comma 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 che prevede la promozione di un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate dai comuni, A.T.E.R., imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato finalizzato, tra l'altro, ad incrementare l'offerta degli alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2001, pubblicato nel suppl. ord. della *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002, con il quale è stato approvato il programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto»;

Ritenuto di adottare il «Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione del programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto»»;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione n. 478 del 27 febbraio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione del programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto»», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 marzo 2003

TONDO

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione del programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto».

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione del programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto», di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002.

2. Il programma indicato al comma 1 è finalizzato ad avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, incrementando l'offerta di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato, in modo da rispondere alle esigenze di categorie sociali che hanno difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili.

Art. 2.

Tipologia degli interventi

1. I fondi del programma sperimentale sono destinati:

a) alla costruzione e al recupero di alloggi non oggetto di altri finanziamenti agevolati;

b) all'acquisto ed eventuale recupero di interi edifici residenziali non sottoposti ai regimi previsti dalle leggi 24 dicembre 1993, n. 560 e 23 dicembre 1996, n. 662 e dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, con esclusione degli alloggi compresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 3.

Soggetti proponenti

1. Possono presentare proposte di intervento i comuni, le A.T.E.R., le imprese di costruzione e le cooperative edilizie di abitazione e rispettivi consorzi, nonché le persone giuridiche da questi costituite.

Art. 4.

Requisiti dei soggetti proponenti

1. I proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) per le imprese di costruzione e loro consorzi, avere l'ultimo bilancio in pareggio o in attivo e non essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

b) per le cooperative di abitazione e loro consorzi:

b1) essere iscritte, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale del 27 dicembre 2001, all'albo nazionale delle cooperative di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

b2) avere l'ultimo bilancio in pareggio o in attivo e non trovarsi in fase di commissariamento o analoga situazione;

c) per i consorzi o le persone giuridiche, costituiti tra i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b), i predetti requisiti devono essere posseduti dai singoli soci.

Art. 5.

Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Per essere ammissibile a finanziamento ciascun intervento deve essere finalizzato alla locazione permanente o alla locazione di durata pari a otto anni e deve possedere i seguenti requisiti:

a) la costruzione ed il recupero di alloggi non deve essere oggetto di altri finanziamenti agevolati;

b) l'acquisto e l'eventuale recupero di interi edifici residenziali non devono essere sottoposti ai regimi previsti dalle leggi 24 dicembre 1993, n. 560 e 23 dicembre 1996, n. 662 e dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, con esclusione degli alloggi compresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

c) attestazione della conformità alla normativa urbanistica vigente;

d) la superficie massima degli alloggi di nuova costruzione deve rispettare i limiti previsti dall'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

e) per gli interventi di recupero rientrare in una delle fattispecie previste dalle lettere c), d) ed e) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) non essere pervenuto alla fase di inizio lavori ovvero, in caso di solo acquisto, non aver stipulato il contratto definitivo di compravendita anteriormente al 12 luglio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2001;

g) nel caso di nuova costruzione l'entità minima dell'intervento non può essere inferiore a dodici alloggi per i comuni capoluogo di provincia e di sei alloggi per gli altri comuni. Nel caso di recupero i predetti valori minimi sono ridotti alla metà.

Art. 6.

Disponibilità finanziarie

1. L'ammontare dei fondi disponibili è ripartito come segue:

a) il 90% delle risorse finalizzate alla locazione permanente;

b) il 10% delle risorse finalizzate alla locazione di durata pari a otto anni.

Art. 7.

Ammontare del contributo

1. Il contributo è pari al 50% del costo dell'alloggio per gli interventi proposti dai comuni e dalle A.T.E.R.; il contributo è pari al 25% del costo dell'alloggio per gli interventi proposti dai privati.

2. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo il costo dell'alloggio è riferito all'importo esposto nella documentazione trasmessa con la domanda di contributo. Il contributo verrà definitivamente determinato sulla base della spesa sostenuta e documentata ad avvenuta realizzazione dell'intervento.

3. I finanziamenti di cui al presente regolamento, per quanto concerne i soggetti aventi natura d'impresa, seguono le regole del «*de minimis*» secondo quanto stabilito dal Regolamento CE n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001.

4. Ai fini della concessione del contributo la direzione provinciale dei servizi tecnici competente per territorio si esprime sull'ammissibilità della spesa dell'intervento proposto.

Art. 8.

Presentazione delle proposte di intervento

1. Le proposte di intervento vanno presentate, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione, alla direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

2. Alla proposta di intervento deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5, lettere a), b), f) del presente regolamento;

b) progetto di definizione pari almeno a quella del progetto preliminare, come definito dall'art. 8 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, ovvero, nel caso di interventi realizzati da soggetti privati, elaborati tecnici di analogo approfondimento;

c) preventivo di spesa dettagliato;

d) documento illustrativo sintetico di presentazione del progetto ai fini istruttori, dal quale si rilevino la conformità alla normativa urbanistica vigente, l'indicazione della durata della locazione secondo quanto previsto dal precedente art. 5, nonché il possesso dei requisiti indicati alle lettere d), e), g), del medesimo articolo;

e) descrizione dello stato dell'iter autorizzativo necessario per la realizzazione del progetto e dei relativi tempi di attuazione;

f) eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all'allegato A, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il legale rappresentante dichiara di aver o meno percepito nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda contributi a titolo di «*de minimis*».

Art. 9.

Criteri di priorità

1. Il piano operativo regionale è predisposto nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 27 dicembre 2001 e sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) programma localizzato in comune capoluogo di provincia: punti 10;

b) programma localizzato in comune con un rapporto tra numero di provvedimenti esecutivi di rilascio emessi nel 2001 e numero di nuclei familiari al 31 dicembre 2001 superiore al 5 per mille: punti 10;

c) intervento assistito dalle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001: punti 5;

d) disponibilità della concessione edilizia rilasciata dal comune per l'iniziativa programmata: punti 7;

e) proprietà dell'area di pertinenza dell'immobile da realizzare, ovvero dell'immobile da recuperare, in capo all'operatore al 12 luglio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001: punti 4;

f) dimostrazione del prevalente utilizzo in valore economico, della qualità nella realizzazione dell'intervento di nuova costruzione o di recupero con requisiti di durabilità e manutenibilità nonché dell'inserimento di elementi di bio-architettura: punti 2;

g) disponibilità dell'area o dell'immobile da parte dell'operatore rappresentata da un preliminare di compravendita debitamente registrato al 12 luglio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001: punti 1.

2. In caso di recupero i punteggi di cui al comma 1 lettere d), e) e g) vengono incrementati del 50%.

3. A parità di punteggio, la precedenza nella graduatoria viene indirizzata:

a) in relazione al maggior punteggio attribuito secondo le priorità di cui al comma 1, lettere a) e b).

b) in relazione al maggior punteggio attribuito ed attestante una pronta fattibilità dell'intervento, debitamente distinti al comma 1, lettere d), e) e g).

4. Perdurando la parità la precedenza è attribuita all'intervento con maggior numero di alloggi da realizzare. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

5. Per l'attribuzione dei punteggi previsti al comma 1 dovrà essere presentata la seguente documentazione:

a) dichiarazione del comune attestante la sussistenza delle priorità indicate al comma 1, lettere b) e c).

b) copia semplice di un documento atto a verificare il possesso delle priorità indicate al comma 1, lettere d), e), g);

c) dichiarazione resa dal progettista ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla sussistenza della priorità indicata al comma 1, lettera f).

Art. 10.

Concessione ed erogazione del contributo

1. I contributi ai soggetti pubblici e ai soggetti privati verranno concessi ed erogati sulla base di quanto disposto dal Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

Art. 11.

Contenuti e finalità del piano operativo regionale

1. Per i contenuti e le finalità del piano operativo regionale (P.O.R.) previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, si rinvia a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del summenzionato decreto.

Art. 12.

Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

1. Il termine per l'inizio dei lavori per ciascun intervento ricadente nel piano operativo regionale è stabilito in tredici mesi dalla pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di ammissione a finanziamento del piano operativo stesso.

2. I lavori dovranno essere ultimati entro trentasei mesi a decorrere dalla data di concessione del contributo.

Art. 13.

Criteri e modalità di assegnazione degli alloggi

1. Le abitazioni oggetto di intervento saranno concesse in locazione previo esperimento di apposito bando emesso dall'operatore, con riferimento a quanto disposto dal decreto ministeriale del 27 dicembre 2001, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002, ed approvato dal comune.

2. Il bando deve favorire con carattere di priorità i soggetti residenti da più anni in Regione, i nuclei familiari soggetti a provvedimenti di rilascio dell'immobile adibito ad abitazione, ed a tal fine si considerano equiparati i provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da istituzioni assistenziali, e i nuclei familiari che presentano situazioni di particolare debolezza sociale o economica.

Art. 14.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione locativa dei beni immobili per la durata prevista per l'intervento finanziato, trascrivendo, altresì, il vincolo alla locazione alla conservatoria dei Registri immobiliari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale del 27 dicembre 2001.

2. Ai beneficiari è annualmente richiesta l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

3. I decreti di concessione del finanziamento devono prevedere espressamente tale onere.

4. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni di cui al precedente comma 2, il soggetto che ha concesso i finanziamenti può disporre apposite ispezioni e controlli.

Art. 15.

Rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi di cui al presente regolamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 16.

Revoca del contributo

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, viene disposta la revoca del finanziamento concesso ed il conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi calcolati ai sensi di legge.

2. In particolare, il finanziamento è automaticamente revocato qualora i lavori relativi agli interventi non siano avviati entro il termine di tredici mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale di ammissione a finanziamento del piano operativo regionale.

Art. 17.

Trattamento dati personali

1. I dati personali dei richiedenti sono raccolti presso la direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e sono trattati anche mediante strumenti informatici ai soli fini istruttori e di attuazione delle finalità del procedimento.

Art. 18.

Rinvio al decreto ministeriale del 27 dicembre 2001

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto con il decreto ministeriale del 27 dicembre 2001.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

sotto la propria personale responsabilità e avvalendosi delle disposizioni di cui all'art 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia;

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, il/la
sottoscritt (nome e cognome) _____
nat a (Comune) _____, (Prov. o Stato estero) _____
_____ il _____ e residente in
(Comune) _____, (Prov. o Stato estero) _____
_____, (via, piazza, etc.) _____
n. _____ codice fiscale _____ partita IVA _____
in qualità di (v. nota 1) _____

DICHIARA

di non avere percepito nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda contributi a titolo di aiuti "de minimis";

ovvero

di avere percepito nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda contributi a titolo di aiuti "de minimis", come dalla seguente tabella:

Soggetto	Importo	Data	Norma
Totale importi	(Importo in € _____)		

IL DICHIARANTE

03R0371

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2003, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), e successive modifiche. Disposizioni transitorie.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 19 aprile 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi fondamentali

1. La presente legge introduce modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, e successive modifiche, al fine di consentire un ampliamento delle forme di valorizzazione dell'ambiente, anche in attuazione della normativa comunitaria, di migliorare la gestione delle aree protette nonché di promuovere uno sviluppo compatibile con la tutela delle risorse ambientali.

Art. 2.

Modifiche al capo I ed agli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 16, 18, 28, 30, 36, 38 e 47 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, e successive modifiche

1. La rubrica del capo I della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche è sostituita dalla seguente: «Norme generali e procedure di individuazione e di istituzione delle aree naturali protette, dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria».

2. L'art. 1 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Principi generali*). — 1. La Regione garantisce e promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche, geomorfologiche, paleontologiche e vegetazionali che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La Regione persegue la gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali, che costituiscono il sistema delle aree naturali protette, nonché mediante l'istituzione dei monumenti naturali e l'individuazione dei siti di importanza comunitaria.

3. La Regione, consapevole dell'eccezionale valore naturalistico e culturale delle proprie aree naturali protette e delle altre aree dell'Appennino di rilevante valore ambientale, promuove e partecipa alla istituzione di aree naturali protette interregionali. In particolare opera per realizzare, insieme alle altre regioni interessate, un sistema integrato di parchi di rilevanza europea sull'Appennino, per tutelare le aree naturali del litorale e gli ambiti di pianura di interesse paesistico, naturalistico e culturale. Promuove su tutto il proprio territorio ed in particolare all'interno del sistema delle aree protette, politiche volte al consolidamento di forme di sviluppo economico rispettose dei valori storici ed ambientali e legate ad una concezione di sostenibilità.».

3. L'art. 2 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (*Finalità*). — 1. La presente legge, nell'ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, (legge quadro sulle aree protette), e successive modifiche, degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme della Comunità europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, detta norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette del Lazio nonché dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione degli stessi nonché il recupero ed il restauro ambientale di quelli degradati.

2. In conformità all'art. 22 della legge n. 394/1991, e successive modifiche, le province, le comunità montane ed i comuni partecipano alla istituzione ed alla gestione delle aree naturali protette regionali.».

4. L'art. 3 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Obiettivi*). — 1. La Regione, attraverso la creazione di un sistema di aree naturali protette nonché mediante l'istituzione dei monumenti naturali e l'individuazione dei siti di importanza comunitaria, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione;

b) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale;

c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante il recupero e la valorizzazione delle testimonianze antropologiche, archeologiche, storiche e architettoniche e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;

d) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

e) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici;

f) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette;

g) la promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse.

2. Nelle aree naturali protette si promuove la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente e che favoriscono nuove forme di occupazione. A tal fine si incentiva la più ampia partecipazione degli enti locali e delle forze sociali presenti nel territorio al fine di conseguire forme di sviluppo economico e di ricerca di nuove opportunità lavorative compatibili.».

5. L'art. 5 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Sistema delle aree naturali protette del Lazio - Classificazione - Istituzione delle aree naturali protette interregionali e nazionali*). — 1. Il sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio è articolato, tenendo conto delle diverse caratteristiche e destinazioni delle aree stesse, nelle seguenti categorie:

a) parco naturale;

b) riserva naturale.

2. I parchi naturali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale che configurano un sistema omogeneo caratterizzato dagli aspetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

4. Con la legge istitutiva della singola area naturale protetta è definito il livello di interesse regionale o provinciale, ai fini della relativa competenza amministrativa, tenendo conto della dimensione, della collocazione territoriale e delle caratteristiche dell'area stessa.

5. L'elenco delle aree naturali protette istituite dalla Regione viene trasmesso all'organismo statale competente ai fini dell'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette di cui all'art. 3, comma 4, lettera c), della legge n. 394/1991 e dell'inserimento nel programma triennale previsto dall'art. 4 della stessa legge.

6. Il sistema delle aree naturali protette costituisce un insieme integrato gestito in forme coordinate secondo i principi della presente legge.

7. La Regione, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge numero 394/1991, promuove altresì le necessarie intese con altre regioni per l'istituzione, mediante specifiche leggi regionali, di aree naturali protette interregionali.

8. La Regione considera prioritaria, per l'attuazione di quanto stabilito al comma 7, l'istituzione delle seguenti aree naturali protette interregionali:

- a) parco interregionale Monte Rufeno e Selva di Meana;
- b) parco interregionale del Tevere;
- c) parco interregionale della via Appia Antica;
- d) parco interregionale del Garigliano.

9. Ai fini dell'istituzione delle aree naturali protette nazionali, il parere previsto dall'art. 3, commi 1 e 2 della legge n. 394/1991 è reso dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.»

6. L'art. 8 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Misure di salvaguardia*). — 1. Il presidente della giunta regionale, qualora vengano ravvisate e accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale relativamente ad aree naturali da proteggere inserite nello schema di piano adottato dalla giunta regionale, può sottoporre le aree interessate a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 394/1991 e dell'art. 10 della legge regionale n. 74/1991.

2. Dalla data di pubblicazione del piano regionale approvato dal consiglio regionale in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali istitutive delle singole aree naturali protette, e comunque per non più di cinque anni, entro i confini delle aree di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), si applicano le disposizioni dei successivi commi e le eventuali misure transitorie di salvaguardia previste dall'art. 7, comma 4, lettera b).

3. All'interno delle zone A previste dall'art. 7, comma 4, lettera a), numero 1), delle aree naturali protette individuate dal piano regionale, sono vietati:

a) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto connesso con le attività di produzione agricola, di cui all'art. 2135 codice civile, o agro-turistica e di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici, fatti salvi il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, purché effettuati nel rispetto della vigente normativa, degli usi civici e delle consuetudini locali;

b) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;

c) il prelievo di materiali di interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e studio, da istituti pubblici;

d) l'apertura di nuove cave e torbiere e la riattivazione di quelle dismesse. Le attività legittimamente in esercizio alla data di pubblicazione del piano regionale di cui all'art. 7, proseguono ai sensi e per gli effetti della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 (Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione), e successive modifiche. La Regione, entro un anno dalla predetta data, procede ad un monitoraggio delle cave ricadenti all'interno delle aree indicate dal piano regionale e può disporre motivate variazioni o prescrizioni ai fini di un adeguato recupero e sistemazione ambientale per la compatibilità con gli interessi di tutela del territorio;

e) l'uso di qualsiasi mezzo diretto all'abbattimento ed alla cattura della fauna selvatica fatto salvo l'esercizio dell'attività venatoria e della pesca in acque interne, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

f) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;

g) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per le attività agro-silvopastorali e agrituristiche, nonché per gli autoveicoli e le autovetture dei proprietari residenti regolarmente autorizzati e muniti di apposito contrassegno;

h) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività presenti e compatibili, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali;

i) lo svolgimento di attività sportive a motore;

l) la circolazione dei natanti a motore a combustione interna lungo le aste fluviali ed i bacini lacustri, fatta eccezione per le attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca autorizzata;

m) la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;

n) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;

o) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco;

p) la realizzazione di nuove opere di mobilità, quali: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali,

q) la realizzazione di nuovi edifici all'interno delle zone territoriali omogenee E) previste dall'art. 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97, in cui sono comunque consentiti:

1) interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge;

2) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale;

3) ampliamenti ed adeguamenti a fini agrituristiche;

4) interventi di adeguamento tecnologico e tradizionale;

r) qualsiasi attività edilizia nelle zone territoriali omogenee C), D) ed F) di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968.

4. All'interno delle zone A, previste dall'art. 7, comma 4, lettera a), numero 1), sono consentite:

a) la realizzazione di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968;

b) la realizzazione di opere pubbliche e di interventi pubblici di recupero ambientale ed in particolare di tutela idrogeologica volti a prevenire rischi documentati per l'integrità dell'ambiente e per la pubblica incolumità, con particolare riguardo agli impianti di adduzione idrica, all'illuminazione pubblica, alle reti di telecomunicazione, alle opere igienico-sanitarie, alla soppressione ed interrimento di linee elettriche. Tali opere ed interventi devono essere accompagnati da uno studio di compatibilità ambientale redatto secondo direttive da approvare da parte della giunta regionale e da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione e che tengano conto delle direttive già contenute nella deliberazione della giunta regionale 28 maggio 1996, n. 4340;

c) la realizzazione di interventi per le infrastrutture ferroviarie e viarie nell'ambito dei tracciati esistenti o di limitate modifiche di questi;

d) le attività agricole e gli interventi strutturali previsti dai piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti; gli interventi di imboscamento, di utilizzazione dei boschi e dei beni silvo-pastorali possono essere realizzati purché non siano in contrasto con le finalità di cui all'art. 2.

5. All'interno delle zone B previste dall'art. 7, comma 4, lettera a), numero 2), si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 in quanto compatibili con l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi e delle norme di ricostruzione delle zone terremotate.

6. Nelle zone territoriali omogenee C), D), E) ed F) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 all'interno delle zone B, previste dall'art. 7, comma 4, lettera a), numero 2), gli interventi per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non si sia ancora proceduto

all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti, sono sottoposti a nulla osta preventivo degli assessorati regionali competenti che lo rilasciano entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Trascorso infruttuosamente tale termine il comune interessato promuove, nei quindici giorni successivi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche.

7. Gli interventi e le opere previsti al comma 3, lettera q), al comma 4 e al comma 5 sono sottoposti al nulla osta preventivo di cui al comma 6.

8. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni inclusi nell'area naturale protetta, non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti al nulla osta reso, in sede di comitato regionale per il territorio, istituito con la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), e successive modifiche, dall'assessorato competente in materia di aree naturali protette, che ne verifica la compatibilità con le finalità di cui all'art. 2. Il comitato regionale per il territorio è integrato dal dirigente regionale competente in materia di aree naturali protette.

9. In caso di necessità ed urgenza o per ragioni di sicurezza pubblica, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe alle misure di salvaguardia di cui al presente articolo, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.».

7. L'art. 16 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Comunità*). — 1. I presidenti delle province, i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane o loro delegati nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette, costituiscono la comunità dell'area naturale protetta o del sistema delle aree naturali protette gestite unitariamente, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione territoriale calcolata, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione. La quota di partecipazione è definita con riferimento alla percentuale della superficie comunale compresa nell'area protetta nonché alla percentuale della quota di partecipazione del comune alla superficie complessiva della area protetta. Alle province è riservata una quota complessiva pari ad un decimo; alle comunità montane una quota pari ad un decimo di quanto spetta complessivamente ai comuni che ne fanno parte.

2. La comunità designa, con voto limitato a non più di tre candidati, con adeguato curriculum, i componenti del consiglio direttivo dell'ente di gestione di cui all'art. 14, comma 1, lettera b).

3. La comunità è organo propositivo e consultivo dell'ente di gestione. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

- a) sul regolamento dell'area naturale protetta;
- b) sul piano dell'area naturale protetta;
- c) sul bilancio e sul conto consuntivi dell'ente di gestione;
- d) su altre questioni a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo dell'ente di gestione.

4. La comunità esprime i pareri di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere, l'ente di gestione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

5. La comunità del parco elabora e trasmette per l'adozione al consiglio direttivo il programma pluriennale economico e sociale di cui all'art. 30.

6. In caso di contrasto tra comunità ed altri organi dell'ente di gestione, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente in materia di ambiente da lui delegato, il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva alla giunta regionale.

7. La comunità nella prima seduta utile elegge a maggioranza assoluta dei componenti, al suo interno, il presidente ed il vice-presidente. Essa adotta, altresì, il proprio regolamento.

8. La comunità è convocata dal presidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti, almeno due volte l'anno. La convocazione per l'insediamento della comunità effettuata dal presidente della giunta regionale o dall'assessore regionale competente in materia di ambiente a tal fine delegato.

9. Alle riunioni della comunità partecipano di diritto, con voto consultivo, il presidente ed il direttore dell'ente di gestione.

10. Alla segreteria della comunità provvede l'ente di gestione.

8. L'art. 18 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Vigilanza e controllo sull'attività*). — 1. Ai sensi dell'art. 54 dello statuto regionale, la vigilanza ed il controllo sulla attività dell'ente di gestione spettano alla giunta regionale.

2. La giunta regionale in particolare:

a) emana direttive per la gestione delle aree naturali protette allo scopo di assicurare la conformità agli obiettivi della presente legge e di garantire l'attuazione degli indirizzi della programmazione regionale, nel rispetto delle diverse specificità territoriali;

b) vigila sulla corretta utilizzazione delle risorse assegnate, nonché sulla corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;

c) esercita il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal consiglio direttivo, di cui all'art. 14, comma 2, lettere a) e b) e lettera d) limitatamente alle deliberazioni relative alla dotazione organica ed alla struttura organizzativa e su quelli di competenza del consiglio direttivo adottati dal presidente con procedura d'urgenza.

3. Gli atti soggetti a controllo sono esaminati contestualmente sotto il profilo della legittimità e del merito e divengono esecutivi:

a) nei casi in cui è prevista l'approvazione della Regione, a seguito della relativa deliberazione, con le eventuali modifiche ed integrazioni, dell'organo regionale competente a norma dell'art. 17, comma 2, dell'art. 20, comma 2, dell'art. 26, comma 5, dell'art. 27, comma 6 e dell'art. 30, comma 3;

b) negli altri casi, a seguito della comunicazione della Regione, che ne consente l'ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli atti senza che ne sia pronunciato l'annullamento per motivi di legittimità o siano formulate proposte di adeguamento nel merito.

4. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'ente di gestione, la giunta regionale, previo invito a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, esercita, d'ufficio o su richiesta degli interessati, il potere sostitutivo.».

9. L'art. 28 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione*). —

1. Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'art. 13, commi 1, 2 e 4, della legge n. 394/1991. Ai fini dell'acquisizione del nulla osta, le amministrazioni interessate convocano apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge n. 241/1990, e successive modifiche, e dell'art. 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e migliore funzionalità dell'attività amministrativa) e successive modifiche.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 verifica la conformità con le norme di salvaguardia di cui all'art. 9, comma 3, lettera h), con il piano e con il regolamento dell'area naturale protetta, nonché il rispetto dei criteri indicati nell'art. 33.

3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, il legale rappresentante dell'ente di gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'art. 29 della legge n. 394/1991.

4. L'ente di gestione dell'area naturale protetta interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale e ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area naturale protetta».

10. L'art. 30 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Programma pluriennale di promozione economica e sociale*). — 1. Nel rispetto delle finalità dell'area naturale protetta e della disciplina stabilita dai relativi piano e regolamento, l'organismo di gestione promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno dell'area stessa e dei territori adiacenti, anche mediante la realizzazione di specifici progetti di sviluppo sostenibile.

2. Per i fini di cui al comma 1, la comunità dell'ente di gestione delle aree naturali protette d'interesse regionale e gli organismi di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale, entro novanta giorni dalla loro costituzione, con l'assistenza dell'agenzia regionale per i parchi, elaborano il programma pluriennale di promozione economica e sociale, in cui sono indicati interventi coordinati con quelli dello Stato, della Regione e degli enti locali interessati, per lo sviluppo di attività compatibili e sono individuati i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi stessi.

3. I programmi di cui al comma 2, adottati dagli enti di gestione delle aree naturali protette d'interesse regionale e dagli organismi di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale, sono trasmessi rispettivamente alla Regione ed alle province interessate per la relativa approvazione. La Regione lo approva con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta regionale, sentita la sezione aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

4. Qualora le autorità di cui al comma 2 non provvedano all'elaborazione del programma, la giunta regionale e la provincia, ciascuna secondo le rispettive competenze, si sostituiscono ad esse. Parimenti, qualora gli organismi di gestione di cui al comma 3 non adottino il programma entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 o dalla ricezione del programma elaborato dalla giunta regionale o dalla provincia, queste ultime si sostituiscono agli organismi di gestione per l'adozione del programma secondo le rispettive competenze.

5. Il programma prevede da parte dell'organismo di gestione:

a) la concessione di sovvenzioni a privati o enti locali per il mantenimento ed il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi tutelati e delle tipologie edilizie;

b) la predisposizione di attrezzature, di impianti di depurazione e per il risparmio energetico, di servizi e strutture di carattere turistico naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di specifiche convenzioni;

c) l'agevolazione o la promozione di forme di associazionismo cooperativo tra i residenti nell'ambito dell'area naturale protetta per l'esercizio di attività tradizionali, artigianali, agroforestali, culturali, di restauro, di servizi sociali e di biblioteche e di ogni altra iniziativa atta a favorire lo sviluppo di un turismo ecocompatibile.

6. Il programma può prevedere, inoltre, la gestione di speciali corsi di formazione, in conformità alle indicazioni del piano regionale di formazione professionale al termine dei quali rilasciato il titolo ufficiale ed esclusivo di guida dell'area naturale protetta.

7. Al finanziamento del programma concorrono lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri organismi interessati, ciascuno per la propria competenza.

8. Nelle more dell'adozione del programma pluriennale di promozione economica e sociale, gli organismi di gestione dell'area naturale protetta, anche provvisori, promuovono e realizzano le iniziative di cui al presente articolo, nel quadro delle scelte programmatiche della Regione e nel rispetto della specifica normativa di tutela della area stessa.

11. L'art. 36 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (*Acquisizione e affitto di beni mobili ed immobili*). —

1. La Regione promuove iniziative per l'acquisizione e l'affitto di beni mobili ed immobili che siano di particolare interesse per la gestione delle aree naturali protette e per i quali i vincoli imposti dalla presente legge comportino una limitata utilizzazione. La Regione e gli organismi di gestione favoriscono, in particolare, anche attraverso l'espropriazione e l'esercizio del diritto di prelazione secondo la vigente normativa in materia, l'acquisizione al patrimonio regionale e al patrimonio dell'organismo di gestione o al patrimonio dei comuni il cui territorio compreso anche parzialmente in aree protette regionali istituite, di beni immobili e di aree di elevato interesse biogenetico, con precedenza per i monumenti naturali e per gli habitat prioritari di interesse comunitario, nazionale o regionale.

2. La giunta regionale concede in uso gratuito, mediante apposita convenzione, agli organismi di gestione che ne facciano richiesta i beni immobili facenti parte del proprio patrimonio il cui utilizzo risulti funzionale alle finalità istitutive o alla gestione dell'area naturale protetta.»

12. L'art. 38 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Sanzioni*). — 1. Salvo che il fatto costituisca un reato, ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme stabilite dalla presente legge e dalle leggi istitutive delle singole aree naturali protette è soggetta ad una sanzione pecuniaria da € 259,00 a € 2.590,00. Nel caso di più violazioni si applica quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Le leggi regionali istitutive delle aree naturali protette possono prevedere singole fattispecie di violazioni sanzionabili pecuniariamente e commisurare ad esse la sanzione entro il minimo ed il massimo previsti dal comma 1.

3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni degli articoli 182 e 208 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).

4. L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'art. 18 della legge 349/1986, e successive modifiche, al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta ed al ripristino dello stato dei luoghi.»

13. L'art. 47 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (*Abrogazioni*). — 1. Sono abrogati:

a) la legge regionale n. 46/1977;

b) l'art. 26 della legge regionale n. 17/1995;

c) ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge, fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 8.»

Art. 3.

Modifiche agli articoli 4, 6, 7, 10, 14, 15, 23, 24, 26, 27 e 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, e successive modifiche

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'esperto in botanica;»;

b) la lettera b) sostituita dalla seguente: «b) l'esperto in fauna;»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) l'esperto in ecologia marina.»

2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche è sostituita dalla seguente:

«c) un esperto dottore in scienze agrarie;».

3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«3. I componenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente per i componenti di cui alle lettere a), b) e g) e dell'assessore competente in materia di agricoltura per i componenti di cui alle lettere c) e h), sentite le rispettive commissioni consiliari nonché le rappresentanze regionali dell'associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), dell'unione province d'Italia (UPI), dell'unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEN), delle organizzazioni professionali agricole, dell'unione nazionale associazioni venatorie italiane (UNAVI) in rappresentanza delle associazioni venatorie riconosciute, degli ordini professionali e delle associazioni ambientaliste di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1936, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e successive modifiche.»

4. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche, è inserito il seguente:

«3-bis. Gli esperti di cui ai commi 1 e 2 devono essere in possesso del diploma di laurea ed avere svolto per almeno cinque anni attività professionale nelle materie di rispettiva competenza.»

5. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di aspetti paesaggistici rurali e da attività agricole tradizionali.»

6. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «Il decreto,» sono inserite le seguenti: «che individua il soggetto cui è affidata la gestione del monumento,»;

b) le parole da «Per la conservazione» a «legge regionale 2 settembre 1974, n. 43.» sono soppresse.

7. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Qualora l'ambito territoriale da vincolare come monumento naturale abbia un'estensione superiore ai trecento ettari, l'istituzione e la disciplina del monumento stesso, in deroga a quanto previsto dal comma 3, sono effettuate con legge regionale, secondo le procedure di cui all'art. 9, commi 2 e 4.

3-ter. Per la conservazione, integrità e sicurezza dei monumenti naturali si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 8 per le zone A di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), numero 1), fatte salve le eventuali specifiche misure di tutela disposte dal decreto di cui al comma 3 ovvero dalla legge di cui al comma 3-bis o da ulteriori atti di disciplina delle attività consentite nei monumenti stessi previsti dal decreto o dalla legge.»

8. La lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

«b) le aree individuate ai sensi degli articoli 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e successive modifiche, le zone umide di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971), i siti di importanza comunitaria e le zone speciali di conservazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), le zone di protezione speciale di cui all'art. 1, comma 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);».

9. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è inserita la seguente:

«c-bis) la rete ecologica regionale e le relative misure di tutela ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997;».

10. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«4. Qualora l'estensione territoriale dell'area contigua coincida in tutto o in parte con il territorio di un'azienda faunistico-venatoria, l'esercizio venatorio nell'area contigua si svolge nella forma della caccia controllata, secondo la disciplina di cui all'art. 32, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 17/1995, e nel rispetto dell'indice di densità venatoria stabilito ai sensi dell'art. 25, comma 3 della citata legge. In tali casi i piani di assestamento e di prelievo previsti dall'art. 32, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 17/1995 sono approvati dalla provincia d'intesa con l'organismo di gestione della area naturale protetta.

11. L'art. 14 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Consiglio direttivo e presidente). — 1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell'ambiente, così designati:

a) uno, con funzioni di presidente, dal consiglio regionale su una terna di nominativi proposti dalla giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'area naturale protetta;

b) tre dalla comunità individuandoli, con voto limitato ai sensi dell'art. 16, anche tra non consiglieri;

c) uno dalla provincia nel cui territorio ricade l'area naturale protetta. Qualora l'area protetta comprenda territori ricadenti in più province, queste procedono alla designazione d'intesa tra loro;

d) uno dalle organizzazioni professionali agricole-maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) uno dalle associazioni ambientaliste a livello-regionale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986, e successive modifiche, o iscritte nell'albo regionale del volontariato.

2. Spetta al consiglio direttivo:

a) adottare il regolamento ed il piano dell'area naturale protetta;

b) adottare lo statuto dell'ente di gestione;

c) adottare i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione economico e sociale ed i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti;

d) esercitare i poteri di indirizzo e controllo per la gestione dell'ente in conformità alle direttive della Regione e deliberare in ordine alle altre questioni amministrative di carattere generale non rientranti nelle competenze del direttore e non delegate al presidente.

3. Il presidente del consiglio direttivo ne indirizza e coordina l'attività, tratta le questioni che gli sono delegate dal consiglio stesso e adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza del consiglio direttivo, che devono essere sottoposti alla ratifica di quest'ultimo nella prima seduta successiva. Il presidente del consiglio direttivo svolge, altresì, le funzioni di presidente dell'ente di gestione, del quale ha la rappresentanza istituzionale.

4. Il consiglio direttivo, nella seduta di insediamento, nomina un vice-presidente, su proposta del presidente.

5. L'incarico di componente del consiglio direttivo incompatibile con la posizione di:

a) membro del consiglio e della giunta regionali e provinciali;

b) membro della giunta comunale;

c) presidente o assessore di comunità montana;

d) dipendente dell'amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza dell'ente;

e) membro degli organi consultivi regionali tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli organi degli enti dipendenti.

6. Il consiglio direttivo è costituito con decreto del presidente della giunta regionale che provvede, inoltre, al suo insediamento. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando risultino nominati cinque dei componenti previsti.

7. Il consiglio direttivo dura in carica per la durata del mandato del presidente della giunta regionale che lo ha costituito ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento della nuova giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

8. Le funzioni di segretario del consiglio direttivo sono svolte dal direttore dell'ente di gestione.

9. La giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere al presidente ed agli altri componenti del consiglio direttivo.

12. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«3. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del presidente della giunta regionale, che provvede, altresì, al suo insediamento. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica per la durata del mandato del presidente della giunta regionale che lo ha costituito ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento della nuova giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale n. 12/1993.».

13. Al comma 3-bis dell'art. 23 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche dopo le parole: «ruolo unico» è inserita la seguente: «regionale».

14. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore dell'ente di gestione è nominato dal presidente della giunta regionale, che lo sceglie, su proposta del consiglio direttivo, in una rosa di tre candidati individuati tra soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 9, comma 11 della legge n. 394/1991, come modificata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale) o in un elenco regionale, da approvare secondo modalità stabilite dalla giunta regionale, contenente nominativi di persone dotate di professionalità e di esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.».

15. Dopo il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è inserito il seguente:

«1-bis. Il presidente del parco stipula con il direttore nominato ai sensi del comma 1 un apposito contratto a tempo determinato, nell'ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del mandato del presidente della giunta regionale che lo ha nominato. La nuova nomina o il rinnovo di quella precedente sono effettuati entro novanta giorni dalla data della proclamazione del nuovo presidente della giunta regionale. Fino a tale nomina o rinnovo si intende prorogato l'incarico di direttore precedentemente conferito.».

16. Il comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«5. In attesa dell'approvazione dell'elenco regionale di cui al comma 1 ed in caso di impossibilità di attingere all'albo di cui all'art. 9, comma 11 della legge n. 394/1991, come modificata dalla legge n. 426/1998, sono nominati direttori soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale e giuridico-amministrativa.».

17. Dopo il comma 5 dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è inserito il seguente:

«5-bis. Il piano dell'area naturale protetta è aggiornato almeno ogni dieci anni. Agli aggiornamenti ed alle variazioni del piano si provvede secondo le procedure previste dal presente articolo per la sua adozione ed approvazione.».

18. Al comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, le parole da «iscritte» fino a «selettivi», sono sostituite dalle seguenti: «scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area naturale protetta, previ opportuni corsi di formazione realizzati a cura dell'ente stesso.».

19. Il comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«2. In deroga a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 16, sono organi di gestione dell'ente di cui al comma 1:

- a) il presidente,
- b) il consiglio direttivo;
- c) il collegio dei revisori dei conti.».

20. Dopo il comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 29/1997, e successive modifiche, è inserito il seguente:

«2.1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività in materia archeologico-naturalistica e paesaggistico-ambientale, così designati:

- a) uno, con funzioni di presidente, dal consiglio regionale su una tema di nominativi proposti dalla giunta regionale;
- b) tre dal comune di Roma;
- c) uno dalla provincia di Roma;
- d) uno dalle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986, e successive modifiche, o iscritte nell'albo regionale del volontariato;
- e) uno dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.».

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. I consigli direttivi ed i collegi dei revisori dei conti attualmente in carica decadono decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il suddetto termine gli organi regionali procedono al rinnovo dei consigli direttivi e dei collegi dei revisori dei conti degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, in conformità alle previsioni degli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 29/1997, come da ultimo modificata dalla presente legge.

2. I direttori in carica degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali sono rinnovati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1997, come da ultimo modificata dalla presente legge.

3. I direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono dai rispettivi incarichi alla data di rinnovo dei direttori ai sensi del comma 2, ed i relativi contratti individuali sono risolti di diritto.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 2 aprile 2003

STORAGE

03R0777

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2003, n. 11.

Promozione e valorizzazione dei bacini lacuali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 13 del 10 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Nell'ambito degli interventi di promozione e valorizzazione dei bacini lacuali, la Regione favorisce l'attuazione di progetti di valorizzazione turistico-ambientale di iniziativa comunale, concernenti interventi di restauro, recupero e valorizzazione di luoghi e beni ambientali e culturali, finalizzati alla qualificazione ed allo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio dei bacini lacuali.

Art. 2.

Interventi di riqualificazione

1. Nella fase di prima attuazione degli interventi di cui all'art. 1, la Regione promuove la realizzazione di progetti di riqualificazione.

Art. 3.

Modalità

1. L'intervento deve prevedere maggiore fruibilità degli spazi urbani, rendendoli esclusivamente pedonali, e la realizzazione di zone da adibire a spettacoli e rappresentazioni varie.

Art. 4.

Procedure

1. Per fruire del contributo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune presenta all'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici il progetto preliminare delle opere che intende realizzare, con dettagliata relazione.

Art. 5.

Erogazione finanziamenti

1. L'erogazione al comune interessato viene effettuata nella misura del dieci per cento entro trenta giorni dalla data di esecutività della determinazione del direttore della competente struttura regionale relativa all'impegno della spesa; la restante somma è erogata secondo le modalità stabilite nel secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici), e successive modifiche.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di € 1.430.000,00, ripartita in € 860.000,00 per l'esercizio 2003 e in € 570.000,00 per l'esercizio 2004, attraverso lo stanziamento dei predetti importi in apposito capitolo, denominato: «Promozione e valorizzazione dei bacini lacuali», da istituire nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2003, nell'ambito dell'UPB E52.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte, in termini di competenza, mediante utilizzazione della corrispondente dotazione finanziaria prevista al capitolo T28501, lettera b) - Elenco 4 allegato al medesimo bilancio regionale — rispettivamente per gli anni 2003 e 2004; alla copertura di cassa per l'anno 2003 si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto all'UPB T125 per l'importo di € 860.000,00.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 18 aprile 2003

STORACE

03R0778

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2003, n. 12.

Istituzione del consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 10 maggio 2003*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo».

1. L'art. 22 della legge regionale n. 14/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Consiglio regionale dell'economia e del lavoro*). — 1. È istituito, presso la Presidenza della giunta regionale, il consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL), quale strumento di concertazione e di confronto permanente tra la regione e le realtà produttive e sociali presenti nel proprio territorio, composto da:

- a) il Presidente della regione;
- b) il Presidente del consiglio regionale;

c) l'assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali;

d) gli assessori regionali, che partecipano alle riunioni in relazione alle materie di propria competenza oggetto di discussione;

e) i presidenti ed i vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti, che partecipano alle riunioni in relazione alle materie di propria competenza oggetto di discussione;

f) il presidente dell'Unione regionale camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

g) sei rappresentanti delle Università del Lazio di cui uno scelto, assicurando il criterio della rotazione, tra i soggetti designati dalle Università private;

h) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale designati dall'osservatorio regionale sull'associazionismo, di cui alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 22;

i) due rappresentanti delle associazioni di volontariato designati dall'osservatorio regionale sul volontariato, di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29;

l) undici rappresentanti delle imprese, di cui quattro rappresentanti dell'agricoltura e della pesca, quattro rappresentanti dell'industria e dei servizi, due rappresentanti del commercio e del turismo, un rappresentante dello spettacolo, designati, rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni:

1. Federlazio - Federazione piccole e medie industrie del Lazio;
2. Confindustria - Federazione dell'industria del Lazio;
3. CISPTEL;
4. URCEL - Unione regionale costruttori edili del Lazio;
5. CIA - Confederazione italiana agricoltori;
6. Federazione generale dell'agricoltura italiana;
7. Coldiretti;
8. Confagricoltura
9. Confesercenti;
10. Confcommercio;
11. AGIS - Associazione generale italiana dello spettacolo;

m) cinque rappresentanti degli artigiani designati, rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni:

- 1) Confartigianato;
- 2) CASA - Confederazione autonomie sindacati italiani;
- 3) CNA - Confederazione nazionale artigiani;
- 4) CLAAI - Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane;
- 5) ACAI - Associazione cristiana artigiani italiani;

n) otto rappresentanti dei lavoratori designati, rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni sindacali:

- 1) UGL;
- 2) CISL;
- 3) UIL;
- 4) CGIL;
- 5) CISAL;
- 6) CONFISAL;
- 7) CIDA - Confederazione italiana dirigenti d'azienda;
- 8) CIU - Confederazione italiana unionquadri;

o) tre rappresentanti delle cooperative di produzione e consumo designati, rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni:

- 1) Lega regionale cooperative e mutue del Lazio;
- 2) AGCI - Associazione generale cooperative italiane;
- 3) Confcooperative - unione regionale del Lazio.

2. Il CREL è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quanto il Consiglio regionale. Ai fini della costituzione, le designazioni dei componenti devono pervenire alla regione entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Presidente della regione provvede comunque alla costituzione qualora siano pervenute almeno la metà più uno delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni.

3. Il CREL, nella sua interezza, è convocato e presieduto dal Presidente della Regione o da un assessore suo delegato almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un numero di componenti non inferiore ad un quinto.

4. Per rendere più snella ed efficace la propria attività, il CREL si articola in sezioni tenendo conto delle varie rappresentanze in esso presenti e in riferimento alle materie trattate. Le sedute delle sezioni sono presiedute dagli assessori o dai presidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di discussione.

5. Il CREL si avvale di una segreteria tecnica, nominata con decreto del Presidente della Regione e composta da dipendenti regionali e da esperti esterni, avente il compito di istruire gli atti oggetto di discussione nelle sedute del CREL stesso.

6. Il CREL contribuisce, con valutazioni e osservazioni, all'elaborazione della legislazione regionale che comporta indirizzi di politica economica e sociale nonché formula pareri e proposte alla giunta ed al consiglio regionale, su richiesta dei suddetti organi in ordine agli atti di programmazione economico-sociale e territoriale e per l'attuazione degli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo della Regione.

7. Gli atti in relazione ai quali gli organi regionali richiedono la formulazione di pareri o proposte sono inviati all'organismo stesso prima dell'adozione definitiva.

8. Il CREL si esprime entro quindici giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'organo regionale richiedente. Nel caso in cui il CREL non si esprima entro tale termine, l'organo regionale procede comunque.

9. Il CREL disciplina le modalità del proprio funzionamento, la sua articolazione in sezioni e i compiti della segreteria tecnica con apposito regolamento».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 22-bis nella legge regionale n. 14/1999

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 14/1999 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Coordinamento tra gli organismi di cooperazione e di concertazione). — 1. Qualsiasi forma di cooperazione e di concertazione, a livello sia istituzionale che economico sociale, connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi nei settori organici di cui ai titoli III, IV, V e VI avviene, di norma nell'ambito degli organismi generali istituiti ai sensi degli articoli 20, 21 e 22. A tal fine, i regolamenti dei suddetti organismi, prevedono, ove necessario, un'articolazione interna in sezioni specializzate nei vari settori di materie. Di tale articolazione viene data tempestiva comunicazione alla competente commissione consiliare permanente.

2. Qualora leggi nazionali o regionali, per la peculiarità di determinate funzioni, prevedano organismi speciali di cooperazione e di concertazione, a livello sia istituzionale che economico sociale, gli atti regionali sottoposti all'esame di tali organismi non devono essere esaminati dagli organismi di cui agli articoli 20, 21 e 22 della presente legge. Al fine di garantire il necessario coordinamento tra tutti i predetti organismi, i componenti degli organismi speciali devono coincidere, per quanto possibile, con quelli nominati in seno agli organismi generali.

3. Fino all'istituzione del consiglio delle autonomie locali previsto dall'art. 123, quarto comma, della Costituzione, qualora l'esame di uno stesso atto regionale rientri nelle competenze di tutti gli organismi generali di cooperazione e concertazione a livello istituzionale previsti dagli articoli 20 e 21, tali organismi provvedono all'esame in sede unificata».

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge il Presidente della Regione provvede alla costituzione del CREL entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Dalla data della prima costituzione del CREL si considera sciolto il comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali costituito ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n.14/1999.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 18 aprile 2003

STORACE

03R0779

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2003, n. 10.

Variazione dei confini territoriali tra il comune di Albanella (Salerno) e il comune di Altavilla Silentina (Salerno).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 27 del 23 giugno 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il territorio del comune di Albanella è integrato dalla superficie di ha 4.76.59, ricadente nel comune di Altavilla Silentina e così distinta in catasto:

foglio n. 43 - particelle 42, 244, 245, 129, 130, 209, 269, 270, 271, 274;

foglio n. 44 - particelle 179, 187, 306, 307, 319, 320, 321, 324, 325, 326, 118, 303, 317, 318, 180, 322, 181, 323.

2. I confini territoriali, conseguenti alla variazione di cui al comma 1, coincidono con quelli indicati nell'allegata planimetria.

Art. 2.

1. Le modalità e gli atti conseguenti alla variazione dei confini disposta dall'art. 1 sono effettuati, di comune accordo, dai comuni di Altavilla Silentina ed Albanella.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 13 giugno 2003

BASSOLINO

(Omissis).

03R0518

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2003, n. 11.

Disposizioni a favore del comune di Pietrelcina.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 27 del 23 giugno 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Con riferimento a tutte le funzioni di natura amministrativa di competenza della Regione Campania ed alle assegnazioni finanziarie da essa attribuite, il comune di Pietrelcina, in provincia di Benevento, è equiparato ad un comune di popolazione pari a 15.000 abitanti.

Art. 2.

1. Gli standards urbanistici continuano ad essere regolati secondo le norme urbanistiche ordinarie - piano regolatore generale, piano di coordinamento territoriale, provinciale, piani di tutela, piano territoriale regionale.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli 13 giugno 2003

BASSOLINO

03R0519

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2003, n. 12.

Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 27 del 23 giugno 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge detta norme concernenti:

a) l'integrazione e l'attuazione delle norme vigenti in materia di polizia locale;

b) la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio della Regione, anche incentivando le forme di collaborazione tra la polizia locale e le forze di polizia dello Stato;

c) la disciplina relativa alle funzioni della polizia amministrativa per i compiti esercitati dalla Regione e dagli enti locali;

d) la formazione degli addetti alla polizia locale anche per l'attuazione delle politiche di sicurezza e di nuove professionalità.

Art. 2.

F i n a l i t à

1. La Regione, in collaborazione con il sistema delle autonomie anche attraverso lo strumento delle intese istituzionali con il governo nazionale e degli ulteriori strumenti attuativi, coordina azioni volte alla promozione di un sistema di sicurezza ispirato al principio di una ordinata e civile convivenza, fondato sulla diffusione della cultura della legalità, della integrazione e del rispetto delle diversità.

2. La Regione promuove azioni tese a contrastare la criminalità organizzata e diffusa, sviluppando la cultura dell'appartenenza alla comunità e del rispetto delle sue regole democratiche.

Art. 3.

Compiti della Regione

1. La Regione, attraverso la collaborazione permanente, nell'ambito delle rispettive competenze, con lo Stato e gli enti locali, persegue condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini nonché la realizzazione dei servizi integrativi di sicurezza e di tutela sociale.

2. È istituita la conferenza regionale per la promozione delle politiche integrate di sicurezza delle città e del territorio regionale. Il presidente della giunta regionale presiede la conferenza, la convoca periodicamente, in relazione alle tematiche affrontate, invita a parteciparvi:

a) le autorità dello Stato competenti in materia;

b) i presidenti delle commissioni consiliari competenti;

c) i presidenti delle province;

d) i sindaci dei comuni capoluogo e rappresentanti degli altri enti locali interessati;

e) le organizzazioni sociali;

f) un rappresentante dell'associazione nazionale comuni d'Italia ANCI - ed un rappresentante della lega delle autonomie.

3. Nel contesto di politiche volte ad incentivare la lotta alla criminalità diffusa, la prevenzione, il maggiore presidio del territorio, il monitoraggio dello stato della sicurezza nel territorio regionale e la fruibilità dei servizi, la conferenza esprime valutazioni su piani e progetti finalizzati a migliorare e potenziare i servizi di polizia locale, a realizzare la formazione degli addetti e ad ottimizzare metodi e strumenti operativi.

4. La giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie, acquisiti gli indirizzi della commissione consiliare regionale per la lotta alla criminalità, adotta un programma di azioni volte a coordinare e sostenere:

a) le politiche e gli interventi regionali e locali di sicurezza attraverso il raccordo con gli organi dello Stato responsabili delle politiche di contrasto della criminalità;

b) le amministrazioni locali, in forma singola ed associata, nella sperimentazione di politiche integrate di sicurezza privilegiando gli enti locali che realizzano forme di concertazione con altri soggetti pubblici, istituiscono forme di consultazione stabile e svolgono azioni di partenariato con l'associazionismo ed il volontariato.

Art. 4.

Compiti della provincia

1. Ai fini della formulazione del programma di cui all'art. 3, ciascuna provincia promuove nell'ambito del proprio territorio:

a) il monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali connessi all'illegalità organizzata e diffusa;

b) l'acquisizione di tutti i dati utili ad una conoscenza del territorio sotto il profilo della sicurezza;

c) la definizione, attraverso l'analisi degli indicatori contenuti nella vigente normativa regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei parametri relativi alle nozioni di densità turistica, commerciale ed industriale di cui all'art. 12, comma 2;

d) le iniziative volte all'analisi di tematiche specifiche caratterizzanti il territorio;

e) la formulazione di periodiche relazioni.

2. Le province nell'ambito delle proprie funzioni promuovono attività di formazione sociale e culturale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità e di devianza; convocano periodiche conferenze provinciali cui sono invitati gli enti locali, le autorità dello Stato competenti in materia, i rappresentanti della scuola e dell'università, i soggetti privati, le parti sociali, l'associazionismo ed il volontariato.

Art. 5.

Interventi

1. Per la realizzazione del programma, di cui all'art. 3, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità della presente legge, la Regione:

a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione ed informazione;

b) realizza programmi regionali in collaborazione con gli enti locali, in particolare attraverso lo strumento dei protocolli di intesa stipulati con gli stessi. Tali programmi possono essere realizzati dagli enti locali anche in collaborazione con l'associazionismo ed il volontariato;

c) sostiene le amministrazioni locali, in forma singola o associata, nella progettazione tecnica anche in riferimento alle politiche dell'Unione europea;

d) favorisce, attraverso la rete delle collaborazioni istituzionali ed associative nazionali e comunitarie degli enti locali, lo scambio di buone pratiche in materia di sicurezza urbana;

e) sviluppa azioni di formazione anche attraverso la scuola regionale di cui all'art. 8, acquisisce a tal fine, proposte dai comuni capoluogo e dalle province ed attua, anche di intesa con le province, articolazioni dell'attività formativa nel territorio;

f) assegna contributi alle amministrazioni locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata ed in particolar modo progetti finalizzati allo sviluppo della cultura della legalità nel rispetto delle finalità, degli obiettivi e secondo le priorità indicate dagli articoli precedenti. Tali progetti possono essere realizzati anche in collaborazione con l'associazionismo e il volontariato con enti e istituti culturali, scientifici ed universitari. I contributi sono assegnati fino alla misura massima del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili, con priorità per quei progetti proposti da enti locali in forma associata.

Art. 6.

Strutture

1. Per la definizione delle azioni nonché per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5, la Regione si avvale di:

a) un comitato tecnico-consultivo per la polizia locale;

b) una scuola regionale;

c) una struttura amministrativa regionale dotata di adeguate risorse umane e tecniche, che costituisce centro di riferimento degli organismi di cui alle lettere a) e b).

Art. 7.

Comitato tecnico-consultivo

1. Il comitato tecnico-consultivo è composto dall'assessore regionale delegato, che lo presiede, da undici esperti scelti, anche, tra i comandanti e gli ufficiali dei corpi di polizia locale nonché da almeno tre rappresentanti dei responsabili, dei comandanti e degli agenti individuati dalle rispettive organizzazioni professionali a valenza nazionale e da almeno un rappresentante dell'amministrazione regionale. Il comitato tecnico consultivo è integrato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. I provvedimenti di nomina e di revoca sono adottati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore delegato con decreto del Presidente della Regione.

3. Il comitato è organo di consulenza della giunta regionale per la realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni inerenti la polizia amministrativa regionale e locale.

4. Il comitato opera sulla base degli indirizzi deliberati dalla giunta regionale e delle intese raggiunte in sede di consiglio delle autonomie finalizzati all'elaborazione di progetti regionali volti alla soluzione di specifiche problematiche concernenti le funzioni di polizia locale e regionale.

5. La struttura amministrativa regionale competente, di cui all'art. 6, lettera c), cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al comitato.

6. Nell'ambito delle proprie attività, il comitato convoca trimestralmente le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria per le opportune forme di consultazione e confronto.

Capo II

FORMAZIONE PROFESSIONALE E SCUOLA REGIONALE

Art. 8.

Scuola regionale

1. La scuola regionale attua interventi per la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alle strutture di polizia locale e promuove, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, azioni di formazione integrata tra le varie forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio e la polizia locale ed azioni sperimentali di formazione anche congiunta con operatori sociali e della sicurezza; istituisce ed aggiorna l'elenco dei comandanti della polizia locale operanti nel territorio della Regione; promuove, in collaborazione con altre Regioni e con organismi associativi degli enti locali nazionali e comunitari, sperimentazioni in relazione a nuove professionalità connesse alle politiche di sicurezza.

2. Il regolamento contenente le norme relative alla struttura e al funzionamento della scuola è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nel territorio nazionale.

3. Al funzionamento della scuola si provvede con personale in servizio presso la Regione e gli enti locali. Al fine di avvalersi di specifiche professionalità occorrenti all'espletamento dell'attività formativa si può fare ricorso a convenzioni con esperti esterni.

4. Ai corsi possono essere ammessi anche gli appartenenti ai corpi di polizia locale e regionale di altre regioni, previa sottoscrizione di una quota determinata dall'apposito regolamento.

5. La Regione si assume gli oneri relativi:

a) al reperimento di locali idonei allo svolgimento delle attività della scuola;

b) al funzionamento della scuola attraverso un finanziamento annuale la cui entità è determinata con la legge di bilancio.

6. Gli enti locali nei loro regolamenti possono prevedere che la partecipazione ai corsi di aggiornamento della scuola regionale costituisca titolo valutabile nei percorsi di carriera del personale di polizia locale.

Capo III

POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE

Art. 9.

Attività di polizia amministrativa regionale e locale

1. La Regione esercita in materia di polizia locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attività operativa, formazione e aggiornamento professionale dei corpi e servizi.

2. La Regione promuove nuove forme di collaborazione con le forze di polizia dello Stato.

Art. 10.

Contributi regionali

1. La giunta regionale concede contributi agli enti locali per la realizzazione in forma singola o associata, di progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini del sistema integrato di sicurezza di cui al capo I.

2. La Regione promuove nuove tipologie di servizi di polizia locale che, in attuazione al principio di decentramento di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, art. 7, consentono di sperimentare, in analogia ad altre iniziative nazionali, la figura del vigile di quartiere. A tal fine, la scuola regionale di cui all'art. 8 predispone specifici moduli formativi.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili sulla base delle priorità, delle modalità e dei criteri stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 11.

Funzioni di polizia locale

1. Le province ed i comuni esercitano le funzioni proprie o delegate ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, in particolare le funzioni di:

- a) polizia amministrativa;
- b) polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale, rivestendo la qualifica di agente di polizia giudiziaria riferita agli operatori o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e controllo ed al responsabile della struttura;
- c) polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del codice della strada di cui al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;
- d) polizia tributaria limitatamente alle attività ispettive di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali;
- e) polizia ambientale ed ittico-venatoria;
- f) polizia annonaria e commerciale;
- g) polizia edilizia.

2. Al fine di garantire l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze di polizia locale, nel rispetto dei principi generali e dei limiti minimi e massimi sanciti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 10, i comuni e le province prevedono apposite sanzioni.

3. Per l'esercizio delle proprie competenze la provincia può istituire un corpo di polizia amministrativa provinciale. Il relativo ordinamento e l'organizzazione sono disciplinati con il regolamento di cui all'art. 17, comma 1.

4. La Regione promuove accordi fra i comuni e le competenti autorità dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni di pubblica sicurezza spettanti agli addetti alla polizia municipale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, art. 3.

5. La Regione promuove accordi tra gli enti locali per il coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di comunicazione e, a tal fine, promuove la costituzione di una banca dati regionale, anche per la connessione con i sistemi delle forze di polizia dello Stato operanti sul territorio.

6. Gli enti locali, nel disciplinare l'accesso ai ruoli della polizia locale, si uniformano al principio di pari opportunità tra uomini e donne e garantiscono che gli addetti siano in possesso dell'idoneità psicofisica e dell'idoneità formativa conseguita anche attraverso la partecipazione a specifiche attività formative organizzate dalla Regione.

7. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti la gestione operativa dei servizi di sicurezza urbana, i comandanti di polizia locale dipendono unicamente dal sindaco o dal presidente della provincia.

Art. 12.

Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia-municipale

1. In ogni comune il servizio di polizia municipale è svolto con modalità che ne consentono la fruizione tutti i giorni dell'anno. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia municipale, la Regione individua il profilo ottimale minimo in una struttura composta da dieci addetti oltre un responsabile della struttura ed un addetto al coordinamento e controllo.

2. La dotazione organica dei corpi di polizia locale prevede di norma un addetto ogni ottocento abitanti nei comuni a scarsa densità turistica, commerciale ed industriale ed un addetto ogni seicento abitanti, ove alla inversione della suddetta densità si aggiungono anche in parte fenomeni di stanzialità della criminalità diffusa o organizzata. In ogni caso, alle funzioni di polizia municipale sono addetti almeno cinque dipendenti.

3. I comuni adottano, se necessario, opportune forme associative nel quadro dei livelli ottimali definiti.

Art. 13.

Svolgimento del servizio ed ambito territoriale

1. L'attività di polizia locale si svolge nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza o territorio degli enti associati.

2. Sono ammessi, previa intesa tra gli enti, distacchi o comandi presso strutture di polizia locale di altro ambito territoriale, se connessi a fattori contingenti e temporali. I distacchi degli appartenenti alla polizia locale e comunque il loro impiego sono connessi allo svolgimento dei compiti istituzionali.

Art. 14.

Gestione associata dei servizi di polizia municipale

1. La gestione associata si svolge nell'ambito delle unioni dei comuni, delle comunità montane e delle forme giuridiche previste dalla vigente normativa.

2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, nell'atto costitutivo della forma associata deve essere prevista l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, nel quale si fissano i contenuti essenziali e si individua l'organo di riferimento sugli atti di indirizzo.

3. Gli enti e le strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata assolvono i compiti di carattere tecnico-organizzativo e strumentali nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

4. Il responsabile del servizio di polizia gestito in forma comune coordina l'impiego tecnico operativo degli addetti, gestisce le risorse umane, tecniche e finanziarie ad esso assegnate sulla base delle richieste delle esigenze delle amministrazioni associate ed è responsabile della disciplina e dell'addestramento del personale.

Art. 15.

Funzioni trasferite alle province

1. È trasferito alle province il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed interprovinciale. Nel caso di gare interprovinciali l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza della gara.

2. Del provvedimento è data informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 16.

Strutture, uniformi ed attrezzature

1. La Regione, sentito il comitato tecnico-consulativo, determina con regolamento le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel regolamento possono essere, dettate norme generali in materia di direzione, vigilanza ed organizzazione delle strutture delle polizie locali.

Art. 17.

Regolamento della polizia locale

1. Le province, le comunità montane ed i comuni singoli o associati, in cui sia operante un corpo o servizio di polizia locale, con regolamento ne definiscono l'organizzazione e l'attività.

2. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dagli enti locali, fermo restando i parametri di cui all'art. 12 ed il disposto dell'art. 10, comma 2, in conformità e sulla base dei seguenti criteri:

- a) popolazione residente, temporanea e fluttuante;
- b) estensione, morfologia e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;
- c) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;
- d) sviluppo edilizio e dei caratteri urbanistici del territorio;
- e) tipo e quantità degli insediamenti industriali, commerciali e del terziario in genere;
- f) importanza turistica della località e conseguente aumento stagionale della popolazione;
- g) indice di motorizzazione, delle fasce orarie di necessità operativa e violazione delle norme;
- h) caratteristiche socio-economiche del territorio;
- i) presenza scolastica;
- l) presenza di nodi stradali e strutture portuali ed aeroportuali;
- m) altre rilevanti esigenze di efficienza e funzionalità.

Art. 18.

Adeguamento delle disposizioni

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i regolamenti e le disposizioni vigenti.

Art. 19.

Norma finanziaria e procedure

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario corrente si provvede con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa dell'importo iscritto all'unità previsionale di base 6.23.106 dello stato di previsione della spesa incrementato di € 325.000 mediante prelievo della occorrente somma dalla u.p.b. 7.29.65 - così come fissato dalla legge regionale 3 marzo 2003, n. 5.

2. La giunta regionale provvede alle necessarie variazioni fra i capitoli di spesa della u.p.b. indicata al comma 1. Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

Art. 20.

Norma finale

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 44 sono abrogati.

Art. 21

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 13 giugno 2003

BASSOLINO

03R0520

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **318,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 1 2 0 6 *

€ 1,60